XLVII SEDUTA

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1953

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDI

del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 1597

Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (92) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

De Marsico 1600
Picchiotti 1611
Leone 1620

Per il grave nubifragio in Calabria:

Vaccaro 1597
Spezzano 1598
Cianca 1598
Agostino 1598
Spasari 1598
Azara, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 1598
Mancinelli 1599
Presidente 1599

La seduta è aperta alle ore 9,30.

CARMAGNOLA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Piechele per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Per il grave nubifragio in Calabria.

VACCARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora nella tormentata terra di Calabria non erano scomparsi i grandi danni dell'alluvione del 1951, quando ieri un altro furioso uragano l'ha sconvolta. Con l'animo angosciato desidero da qui inviare a quelle popolazioni il mio sentimento di solidarietà e di cordoglio. Plaudo alla tempestiva opera del Governo nell'inviare gli aiuti che sono stati necessari, e prendo buona nota per la promessa di inviarne ancora degli altri. Chiedo al Governo che in questa triste occasione si prendano dei provvedimenti eccezionali come quelli dello scorso anno per il Polesine, in maniera che i danni causati dall'alluvione si

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

possano rapidamente riparare. Chiedo, onorevole Presidente, che lei a nome del Senato, invii al sindaco di Reggio Calabria e al presidente della Deputazione provinciale della stessa città l'espressione di vivo cordoglio di questa Alta Assemblea.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel breve ciclo di due anni è la seconda volta che si abbatte sulle regioni calabresi uno dei più terrificanti uragani. Le notizie che ci pervengono sono sempre più allarmanti. Si parla già di circa 70 morti.

Purtroppo io non posso associarmi alle parole dell'onorevole Vaccaro. Sarebbe davvero un oltraggio a quelle popolazioni colpite dire che noi plaudiamo all'opera del Governo. Noi non intendiamo dare il nostro plauso quando sappiamo che fino ad ieri erano stati mandati appena 10 milioni in una zona dove i morti superano certamente i cinquanta. Il dramma della Calabria, è una vecchia storia, onorevoli colleghi, che si ripete, è quello che Giustino Fortunati, 50 anni fa, diceva mettendo sull'avviso le classi dirigenti del tempo: « La Calabria è uno sfasciume pendulo sul mare ». Mi sembrerebbe, perciò, di venire meno a quel doveroso rispetto che dobbiamo alle vittime associandomi al plauso al Governo. Mi associo, invece, alle parole di cordoglio ed invoco che questa volta il Governo prenda davvero dei provvedimenti seri, dei provvedimenti che valgano una volta per sempre a sanare le cause che provocano questi disastri.

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Il Gruppo socialista del Senato si associa alla testimonianza di dolorosa solidarietà verso le popolazioni calabresi così duramente colpite e soprattutto si associa all'invito rivolto al Governo perchè con mezzi più adeguati intervenga a sollevare le vittime del nubifragio.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, io sono il senatore socialista della provincia di Reggio Calabria, che è stata veramente e duramente colpita. I morti, potrei dire i tanti morti, mi toccano profondamente, sensibilmente. Non so se vi siano stati dei morti anche nel mio Comune, anche presso i miei. Le notizie sono confuse, ed è per questo che, da ieri sera, sono profondamente angosciato, da calabrese e particolarmente da appartenente a quella Provincia sciagurata, che ha patito sempre tanti danni ed ha avuto sempre tanti lutti, e nella quale il Governo non è mai intervenuto efficacemente. Vi sono stati degli interventi, ma rari e tardi. Ancora si procede con lentezza inaudita, ancora ci sono funzionari, geometri, ecc. che vengono pagati, ma nulla si sta facendo. Se dopo tanti anni abbiamo avuto e abbiamo ancora tante sciagure è perchè i torrenti non sono stati sistemati e le strade non sono state ben messe. Questo dipende particolarmente dall'assenza dell'opera del Governo. Spero fervidamente che questa volta il Governo provveda, lo Stato intervenga in favore di questa nostra Calabria che tanto soffre e che tanto dobbiamo amare.

SPASARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPASARI. Onorevoli colleghi mi associo a quanto è stato detto dai precedenti oratori. Desidero però riaffermare che l'intervento del Governo vi è stato, e che oggi, come altre volte, invoco piuttosto — e qui sono d'accordo col collega Spezzano e col collega Agostino — che finalmente siano emanate provvidenze adeguate, così come richiede l'immane disastro che, ancora una volta, si è abbattuto sulla terra di Calabria.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli colleghi, il Governo, per bocca del

Ministro dell'interno, ha già manifestato ieri la sua espressione di solidarietà affettuosa e commossa verso le popolazioni della Calabria che sono state colpite da così grave sventura, da così grave flagello. Io non ho che da associarmi a quanto ha detto ieri il mio collega ed a quanto hanno detto qui, oggi, gli onorevoli Vaccaro, Spezzano, Cianca, Agostino e Spasari, per tutto quello che concerne il nostro sentimento affettuoso di solidarietà piena e completa con le vittime della sciagura e con le popolazioni della Calabria.

Non posso naturalmente condividere gli apprezzamenti che ha fatto l'onorevole Spezzano, e un po' anche il senatore Agostino, nei riguardi del Governo. Sono terre, quelle colpite, che appartengono alle così dette zone depresse, alle quali appartiene anche la mia Regione, la Sardegna. Non è giusto, onorevole Spezzano, affermare che il Governo non ha fatto nulla. Sta facendo tutto quello che è possibile e si continuerà, con lo sforzo massimo, a fare tutto quello che sarà possibile, traendo i fondi dalle contribuzioni di tutti gli italiani, i quali hanno il dovere di venire incontro ai bisogni di queste terre che sono state — dirò così — infelici per natura. Voi, meridionali continentali, dite scherzosamente che Cristo si è fermato ad Eboli.

Quelle popolazioni hanno bisogno veramente dell'aiuto non soltanto del Governo ma di tutti coloro che possono darlo.

In questo momento vi pregherei, amici di questa parte (*indica la sinistra*) di essere tutti concordi nel sentimento di affetto verso coloro che sono stati colpiti da questa sciagura, senza fare eccezioni: le questioni di ideologia, di partito, le recriminazioni rimandiamole ad un altro momento, ma in questo dobbiamo essere tutti uniti nel desiderio di fare veramente quanto è possibile per aiutare, prima di tutto, le vittime della sciagura e, successivamente, per sistemare come debbono essere, e come anche io richiedo che siano sistemate, quelle terre che ne hanno tanto bisogno. (*Interruzione del senatore Terracini*).

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Credo che, dinanzi alla gravità del disastro che ha colpito le Regioni e le popolazioni di alcune Provincie del Mezzogiorno, noi non possiamo in questo momento attardarci in polemiche senza peraltro rinunciare alla ricerca delle responsabilità; nè possiamo limitarci ad espressioni di solidarietà e di fraternità, su cui certamente non può non essere d'accordo tutto il Senato. Io penso però che il Senato possa e debba fare qualche cosa di più.

In occasione del disastro che colpì il Polesine, il Senato nominò una Commissione, la quale non solo ebbe l'incarico di riferire e dare il proprio parere sui provvedimenti legislativi, che il Governo andava a proporre, ma fiancheggiò il Governo, facendo dei sopraluoghi, dando consigli; non so e non posso dire che questi consigli siano stati in tutto seguìti. Di fronte ad un disastro simile o paragonabile a quello che ha colpito il Polesine e che oggi colpisce province del Mezzogiorno già troppo spesso colpite, credo di non venir meno a quella che può essere la fiducia che da gran parte del Senato si ha nel Governo, proponendo che il Senato nomini dal suo seno una Commissione che rappresenti anche i parlamentari senatori del Nord, per affermare la solidarietà operante e presente del Nord col Sud; una Commissione la quale faccia immediatamente un sopraluogo e, pur non trascurando di accertare le cause e le eventuali responsabilità, in questo modo si renda conto dell'entità del disastro ed affianchi il Governo con proposte e sollecitazioni di provvedimenti immediati e di ulteriori provvedimenti governativi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Senato ieri sera, sicuro di essere interprete di tutto il Senato, non ha mancato di esprimere i suoi sentimenti di viva solidarietà per l'immane sciagura che si è abbattutta sulla Calabria, sentimenti che riconferma oggi, dopo le nobili parole pronunciate qui.

Devo comunicare al Senato che questa mattina alle ore 8 mi sono messo in contatto con il Ministro dell'interno, allo scopo di poter dare ai senatori le ulteriori notizie, che sono certamente attese con grande e giustificata ansia: devo comunicare al Senato che il Mi-

nistro dell'interno personalmente questa mattina mi ha detto che le notizie pervenuto al Ministero, in forma precisa, sono fortunatamente ben lontane da quelle così catastrofiche apparse sui giornali, specialmente per quanto si attiene alle vittime, e mi ha confermato che, a questa mattina, alle ore 8, i morti accertati erano 14, pur non escludendo, dato il numero piuttosto vistoso dei dispersi, che questo triste elenco, già molto doloroso, di 14 possa ancora prolungarsi. Comunque, allo stato attuale delle cose, il numero dei morti, e quindi indirettamente l'entità del disastro, per quanto concerne almeno i lutti delle famiglie, è assai al di sotto di quanto i giornali hanno comunicato.

Per quanto concerne poi la proposta del senatore Mancinelli, di cui apprezzo altamente lo spirito, devo ricordare al senatore Mancinelli che, in occasione del disastro del Polesine, il Senato ha atteso i provvedimenti di legge proposti dal Governo per stabilire se era o non era il caso di nominare la Commissione che poi abbiamo nominato e che ha reso un segnalato servizio al Governo. Pregherei quindi di rivedere questa questione tra due o tre giorni alla luce di maggiori dettagli, di maggiori informazioni ed eventualmente anche dei disegni di legge che il Governo potrà nel frattempo presentare.

MANCINELLI. Allora, se mi consente, dirò che il Senato si è pentito di aver preso tardi questi provvedimenti!

PRESIDENTE. Non saranno due giorni di ritardo nella nomina della Commissione che potranno cambiare la situazione! Parliamoci con un pochino di senso pratico!

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (92) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 ».

È iscritto a parlare il senatore De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei mi si consentisse anzitutto una dichiarazione. Io sono stato lungamente in forse se prendere la parola nella discussione di questo bilancio. I problemi della giustizia si dividono, pur troppo tradizionalmente, in due gruppi; quelli che per la loro soluzione richiedono larghezza di mezzi; quelli che richiedono invece una lunga elaborazione legislativa. I primi si infrangono quasi sempre contro le angustie e le necessità dell'erario; i secondi contro la incognita del tempo. Sì che è umano che lo scetticismo vinca od assalga l'animo di chi sia tentato di affrontare gli uni o gli altri, e specialmente i secondi che spesso arrivano in porto quando le situazioni da cui le proposte prendevano occasione sono già storicamente superate. Ma nel momento attuale la coscienza pubblica sollecita in modo vivo, talvolta violento, alcune riforme nel campo legislativo, ed a me sembra che almeno su talune chi ha fatto delle sue attitudini e delle sue energie dedizione alla milizia del diritto e della toga, non deve sottrarsi al dovere di assumere apertamente la propria responsabilità.

Qui non mi occuperò tanto di problemi particolari, parecchi dei quali sono stati toccati o svolti anche nell'altro ramo del Parlamento, quanto di alcuni orientamenti o direttive che più da vicino possono interessare la giustizia come attività politica, come valore politico, nel senso più alto del termine, come indice o sintesi, cioè, strumento o prodotto dell'ordine costituzionale ed etico di uno Stato.

Nell'altro ramo del Parlamento, a ciò che ho letto, si è toccato anche il criterio essenziale e il metodo da adottare per la riforma del Codice penale, e l'onorevole Ministro, a quel che desumo dal resoconto sommario, sembra abbia espresso l'opinione che riforme parziali non siano, in linea di massima, consigliabili, per il pericolo che esse compromettano l'armonia dell'insieme esistente o futuro. A questo criterio io mi riferirò ma per trarne conseguenze opposte nell'àmbito del diritto pe-

nale sostanziale e in quello del diritto penale processuale. Proprio perchè il primo risente più profondamente della necessità di gravitare tutto intorno a un nucleo di princìpi di carattere non solo politico, economico e sociale, ma anche filosofico, cioè del bisogno di una più rigorosa armonia sistematica, io mi auguro che non si ponga mano per il momento ad una riforma generale. La dottrina scientifica penale attraversa un momento ideologico confuso, e non v'è ragione di affrettarsi. Il progetto finora elaborato resta ben a ragione agganciato al postulato della imputabilità morale, cardine del nostro diritto, ma non segnerebbe alcun passo innanzi, o ne segnerebbe addirittura qualcuno indietro, quanto a costruzione di un sistema di misure penali in conformità di princìpi che devono integrare quello della imputabilità morale. È noto che nell'altro ramo della Camera v'è un egregio studioso che vede alzarsi il fantasma del marxismo da ogni riforma in senso positivista, mentre il positivismo è tradizione nostra, ed i suoi inizi sono anteriori al marxismo, come il suo spirito è non solo profondamente umano ma altamente etico.

Se alla riforma del Codice ci accingessimo, secondo questi criteri, se il progetto che l'onorevole Azara ha annunziato essere stato distribuito alle università, alle curie, agli studiosi perchè esprimano il loro parere, giungesse in porto intatto nei suoi princìpi, il nostro Codice che al suo apparire si pose all'avanguardia della legislazione penale del mondo apparirebbe sopravanzato non solo da quegli altri che sul suo esempio sono stati costruiti, come il Codice svizzero, ma da altri che, determinati dalla forza della realtà e dalla urgenza della difesa sociale, si sono messi sulla stessa scìa anche senza seguire il modello.

Se una riforma l'Italia dovrà compiere, essa dovrà segnare lo sforzo del passaggio dal sistema dualistico, dalla semplice sovrapposizione cioè, delle pene e delle misure di sicurezza ad un sistema unitario in cui si proceda dalle une alle altre secondo la parabola delle capacità dell'individuo a sentire gli effetti della pena o il suo destino di subire soltanto un trattamento di cura o di segregazione. Ma i dissensi, che invano i congressi cercano di superare, rendendoli invece sempre più manifesti, sono tali che meglio è, per ora, *quieta non movere*. Ma è certo che il Codice penale reclama solleciti e molteplici ritocchi parziali. Per segnalare i più importanti: l'abolizione del cumulo materiale delle pene, vera aberrazione psicologica, ed il ritorno al principio del cumulo giuridico; il radicale rimaneggiamento, se non la eliminazione, dell'articolo 116 del Codice vigente, matrice di errori e di durezze incalcolabili, oltre che di arruffati problemi interpretativi; l'eliminazione di quei ruderi superstiti della responsabilità obiettiva che si nascondono nelle norme vigenti sulla responsabilità penale dei direttori o redattori responsabili di giornali per i reati commessi col mezzo della stampa, problema cui il progetto redatto dalla Commissione ministeriale, come è stato esposto dalla dottrina giuridica, non provvede felicemente; la modificazione di alcuni istituti della parte speciale e fra tutti, oltre il rifacimento, a stregua della nuova Costituzione, del titolo II, libro II, concernente i reati contro la personalità dello Stato, il ripristino dell'eccesso nel fine per il delitto di lesioni, un più largo ufficio della querela nel campo dei reati *in parentes* ed anche contro la libertà sessuale, per meglio equilibrare la finalità della intimidazione e della repressione con gli interessi del nucleo familiare esistente o costituendo.

Per questo complesso di indilazionabili ritocchi parziali, io condivido pienamente l'opinione già ed autorevolmente espressa in questa Aula, che una legge di pochi articoli migliorerebbe notevolmente il Codice attuale, i cui pregi sostanziali sono dimostrati dal suo persistere pur fra gli eventi nazionali di cui siamo stati almeno spettatori e che sembravano doverlo travolgere.

Ma il grande malato è senza dubbio il processo penale: a questo bisogna apprestare senza indugio le cure necessarie, e cure radicali. Attendere una riforma completa sarebbe più che un errore, una colpa. Nè sarebbe fondata la preoccupazione di ingenerare una disarmonia nel sistema: a differenza di ciò che accade per il Codice penale, in quello di procedura l'armonia è generata ed essenzialmente dalla sua aderenza alla coscienza politica attuale. È questo l'oggetto della connessione, della correlazione evolutiva

fra Costituzione e processo penale, che sarebbe ozioso anche sfiorare.

Consenta il Senato che io rivendichi il diritto, con quel solo compiacimento che viene dalla coerenza, di parlare da questa tribuna di simili problemi, in cui il mio pensiero di studioso non ha mai oscillato, reagendo, e da ultimo nella mia prolusione all'Università di Roma del 1941, a ogni concezione del processo penale che non fosse quella compendiabile nella sua definizione di rapporto giuridico, avente a contenuto un duello fra parti, ad origine e giustificazione la presunzione d'innocenza del giudicabile fino al formarsi del giudicato: concezione che non difende solo il diritto nelle sue conquiste più alte, ma difende la libertà.

Orbene, almeno da due anni, seguono discussioni e proposte circa le deviazioni e le esorbitanze della polizia giudiziaria, e lo scarso o il tardo controllo, se non la riluttanza al controllo, del magistrato sui risultati della sua attività. Non vi è quasi più nulla da dire dopo ciò che si disse alla Camera nello svolgimento della mozione seguìta al caso Egidi; in entrambe le Assemblee, e di recente anche nel Congresso di Bellagio, sul progetto di riforma parziale presentato nel luglio ultimo alla Camera. Ma credo sia doveroso impostare la questione in modo diverso da quello nel quale fin oggi è stata impostata. Dalle discussioni avvenute si ricaverebbe l'impressione che questi mali siano esclusivi e peculiari della società italiana. Essi sono invece antichissimi: non diceva Montesquieu che il problema chiave del processo è l'istruzione preliminare, per i suoi pericoli che se ne avvertono da chiunque, pari solo alla sua utilità? Essi sono comuni a tutti i Paesi almeno dell' Occidente. (A quelli dell'Oriente non accenno neppure, per la introvabilità di ogni più lontano termine di paragone, negli scopi e nei mezzi, fra i nostri ordinamenti giudiziari ed i loro). Basta guardare alla Francia dove si pubblicano perfino libri di carattere semi-ufficiale intorno ai metodi della cosiddetta tortura lecita; dove Mallor e Ulmann ne descrivono i metodi, le forme, la tecnica, espressioni tutte di un prepotere che la lascia denominare il « quarto potere »; dove l'arte, sparviera sempre o lincea vedetta della realtà sociale, si è impadronita con fustigante sarcasmo del dilagare dei soprusi e delle iniquità, ad esempio ne *La tête des autres* di Marcel Ayné; dove nei soli primi mesi dello scorso anno, tre processi, inquinati dalla invadenza della polizia, fecero gridare all'affondamento della giustizia.

È che la polizia giudiziaria, di cui è condizione insostituibile di esistenza e di utilità il diritto alla veloce intuizione — al fiuto, direbbe Balzac —, e che non può esser legata a quel dovere di ponderata verificazione che viene dopo l'opera sua ed è propria del magistrato, nè potrebbe essere mutata nell'esser suo senza il più grave danno; è che la polizia giudiziaria si è trovata da alcuni decenni in frangenti della cui gravità bisogna onestamente rendersi conto. Anche se gli indici statistici indicano il declinare numerico di certe categorie di delitti, la gravità di certi altri delitti pone coloro che hanno la responsabilità della scoperta di fronte a compiti immani, cui non sempre bastano i mezzi comuni. È assai lontano da me il desiderio di giustificare gli eccessi, ma sento il dovere di questo riconoscimento che li spiega e li attenua.

Il punto nevralgico è trovare il giusto mezzo fra i poteri e la responsabilità, anche per la polizia giudiziaria; ingabbiare i poteri della polizia in quelli più ampi, e in un'attività più volenterosa, del magistrato, in modo da trasformare i poteri quasi insindacabili delle polizie in doveri da compiere non meno cautamente che sollecitamente.

Alla polizia è affidata in modo prevalente la salvezza della collettività dagli assalti del delitto; al magistrato la tutela della libertà individuale nell'orbita del diritto.

Se si fiaccasse una polizia giudiziaria sino a farle perdere il diritto dell'iniziativa, la società potrebbe trovarsi di fronte a un dilagare di delitti tale da costringerla ad invocare il ritorno anche a certi metodi di tortura, alla stessa guisa che, se non si ritemprassero il potere e la volontà — mi piace ribadire — del magistrato nel porre all'attività della polizia giudiziaria il limite ed il monito della sua vigilanza prima, del suo immediato controllo dopo, potrebbe venire un giorno in cui l'uomo sentisse che la tutela della sua personalità e la sua obbedienza allo Stato sono inconciliabili.

Questo tema io considero esaurito: iniziativa della polizia, condizione insopprimibile, ma vincolata alle garanzie; sostituzione della giustizia veggente, aiutata dalla polizia, alla persecuzione della polizia avente ad ordigno la giustizia. La brevità del fermo di polizia; il carattere sommario dell'interrogatorio di polizia e l'immediata comunicazione di esso al magistrato; il dovere dell'interrogatorio immediatamente successivo da parte del magistrato stesso; io aggiungerei, l'osservazione sanitaria dell'indiziato all'atto del suo ingresso nel carcere: saranno misure sufficienti a liberare la polizia dal sospetto che discredita lei e non giova a noi, a purificare le prime indagini, indubbiamente preziose, dalla presunzione di abusi; a contemperare i diritti in conflitto.

Un secondo punto su cui si è raggiunto un accordo così notevole da potersi dire completo è l'aumento dei poteri della difesa. Ma nell'insieme ci siamo ancorati al sistema del Codice 1913: è un ritorno, insomma, ed è poco. Era moltissimo allora, ed il Codice del 1930 fu un regresso; ma oggi non è tutto ciò che può e deve darsi.

Questi due punti di accordo, pertanto, non sono punti di arrivo: sono punti di partenza; due tappe su una strada che è ben più lunga. Oggi occorre guardare decisamente alle forze essenziali di cui consta il dramma penale; al loro dinamismo, ai loro rapporti reciproci, alla loro impostazione psicologica, per una migliore disciplina della loro collaborazione ed un loro miglior rendimento.

Tali forze io vedo in queste tre: la tecnica, la difesa, il giudice.

La tecnica. Non si tratta solo di utilizzarla, ma di farne il crisma e lo stile del nostro processo. Non dovrebbe essere grave lo sforzo; perchè non dovrebbero che applicarsi, nella pratica, più largamente di quanto oggi si faccia, i risultati di metodi escogitati ed elaborati in terra nostra. Gli stranieri, soprattutto il Nord America, la Svizzera e la Francia, impiegano assai più di noi i risultati di dottrine e di ricerche nostre. Nè si tema di meccanizzare il processo, restringendo così il campo della valutazione psicologica del reato. In primo luogo l'aiuto che il metodo sperimentale della rilevazione delle tracce di un reato può dare, non ha nulla da vedere con tale valutazione, mentre sarà utilissimo ad accelerare l'istruttoria e renderne più sicuri i risultati. Ma, in secondo luogo, e l'osservazione è più grave, l'esame psicologico del reato, cioè del colpevole, è sempre tanto più profondo ed esatto quanto più penetrante è lo studio scientifico di questo e più ampia la possibilità di farne la premessa del giudizio.

Anche qui si tratta della ricerca di un equilibrio: questa volta fra la modestia delle forze del giudice e l'imponente autorità delle sue funzioni. Troppo conscio di questa, egli ha finito per dimenticare quella; e crede troppo spesso di poter bastare a ciò cui neppure la scienza molte volte basta.

Io intendo qui accennare alla importanza della perizia nel processo penale ed ai difetti del suo assetto attuale. Bisogna risvegliare la fede nella scienza in tutti gli operai della giustizia, soprattutto nei magistrati, che le oppongono spesso il loro scetticismo o la presunzione della propria sufficienza, e poi alimentare il fuoco di questa fede spingendola al massimo compatibile con gli scopi della funzione giudiziaria: bisogna, in conformità del provare e riprovare che è tradizione latina, convincere il magistrato che allacciare saldamente la giustizia penale alla scienza non è esautorare la prima a vantaggio della seconda, ma elevarla, e non è minare le esigenze della collettività, ma provvedervi nel modo più rassicurante per tutti.

Ora, col sistema che verrebbe instaurato dal progetto Zoli, discusso nel convegno giuridico di Bellagio, noi saremmo, sia pure con notevoli modificazioni concernenti il processo formativo della perizia, ancora troppo fermi all'attuale sistema che ha la radice dei suoi difetti nella contrapposizione del perito di ufficio al consulente tecnico. È qui, e nel trattamento simmetrico che nella realtà dell'attuale processo vien fatto al consulente tecnico ed al difensore, uno degli indici meno avvertiti, ma più gravi del cammino che all'ufficio della tecnica e del patrocinio insieme spetta percorrere.

La contrapposizione che io addito, e dalla quale deriva la posizione subordinata assegnata, non senza l'aggiunta di considerevole diffidenza, al consulente tecnico rispetto al perito, parte da quella pregiudiziale teoricamente erronea, praticamente nefasta, da cui partì il

legislatore del 1930 e contro la quale quante volte l'occasione mi si è presentata ho creduto doveroso insorgere.

La scienza, si disse, non ammette dibattiti perchè la ricerca scientifica non può condurre a due pareri opposti: il suo risultato non può essere che uno solo su ogni questione, perchè soprattutto nella scienza una sola è la verità. Perito quindi non è e non merita essere chiamato che quello nominato dal magistrato. Depositario ed interprete della scienza è lui solo; l'altro ne può essere appena il tollerato chiosatore, semplice « difensore » tecnico, con un poco elegante accenno alla difesa quasi come a funzione erosiva o corrosiva della verità. Risollevata la funzione della difesa specie con il ritorno alla presunzione di innocenza dell'imputato, si risolleva fatalmente la dignità del consulente tecnico. Ma l'errore cova alla base: nulla è più autenticamente polemico della verità scientifica: non v'è un passo che la scienza muova dal quale non siano messe nuovamente in forse verità particolari che sembravano essere state irrevocabilmente acquisite. Ad ogni aumento della sfera del noto, insegnò Spencer, corrisponde un aumento della sfera dell'ignoto.

La scienza è una continua ricerca nell'ignoto, e basta, in ogni problema particolare, aggiungerne o sottrarne un termine solo, o semplicemente spostarlo, ed anche ciò è materia di scienza, per giungere a conclusioni diverse. Credere che ogni tecnico, od il tecnico solo perchè scelto imparzialmente dal giudice, sia infallibile, è puerile e micidiale ottimismo. Del resto, la smentita è nel fatto. Perchè, se la verità scientifica è perentoria, si polemizza nei Congressi? Perchè, se il perito giudiziale è la verità scientifica fatta persona, il giudice dovrebbe continuare a ritenersi perito dei periti? La ricerca dovrebbe finire col giudizio del perito: se continua attraverso il giudice, non è soltanto giusto ma è necessario che continui anzitutto attraverso altri periti.

Quale la conclusione? Che i consulenti tecnici siano tolti all'igienico isolamento cui sono oggi condannati; che periti siano riconosciuti anche essi; che i pareri espressi dai vari periti siano collocati sullo stesso piano e formino il materiale sulla cui base il magistrato deve formare il suo giudizio; che si sostituisca al soliloquio del perito, col commento a parte del consulente tecnico, il dialogo, cioè il dibattito, dei periti; che questo dibattito si autorizzi anche nella forma orale in udienza, non potendosi senza artificio prescrivere un termine all'utile formulazione di quesiti sia quando l'oggetto della perizia sia per se stesso una realtà fluida nel tempo, sia quando, sebbene realtà cristallizzata, appaia degna di essere guardata sotto una nuova luce.

Torneremo così a quel glorioso passato in cui alla circospetta, pensosa modestia di grandi magistrati corrispondevano i pubblici dibattiti fra grandi scienziati: quanto, sempre più vivo il ricordo di quelli in cui polemizzavano sotto la guida — più spinta che freno — del giudice, chirurghi, psichiatri, patologi, chimici, elettrotecnici! Così avremo spezzato due forti muraglie: la muraglia del tempo, o legge della clessidra, che proprio dove meno la fretta dovrebbe apparire merito, la fa ritenere tale; e l'angusto criterio in cui spesso il giudice si chiude, assegnando alla scienza il raggio della sua esperienza o l'ampiezza delle sue cognizioni e pensando che al di là sia il vuoto.

Mi auguro perciò che il progetto su questo tema sia riesaminato e rifatto; altrimenti la riforma nascerà da norme moribonde ora stesso.

Seconda forza animatrice del processo penale, e che urge controllare e potenziare, la difesa. Riaffermare che deve essere restituita alla pienezza della sua funzione, nella quale è il suo prestigio, non è dire cosa nuova. Ma io inverto i termini di una affermazione abituale: tutti sono d'accordo nel reclamare per essa un prestigio maggiore; ma quanti lo sono nel desiderarne una maggiore efficienza? Ora il suo vero prestigio sarà proprio nell'aumentarne i poteri, e nel ritenerla — e volerla — una coadiutrice essenziale della funzione giudiziaria. E qui le mie parole vogliono essere ben chiare. È lontano da me il desiderio di discutere o diminuire la riconoscenza che ciascun di noi deve alla nostra Magistratura; ma il nostro sarà omaggio tanto più degno quanto meno aulico e servile. Orbene, la difesa nel processo penale, nella coscienza del magistrato, ha perduto terreno. Non voglio dilungare in esemplificazioni che sarebbero appropriate in

altra sede, ma il difensore è visto oggi più come un collaboratore accettato, al più talvolta gradito, che come un collaboratore necessario. E non mi attribuite, vi prego, il sospetto che possa essere soltanto subìto. Ciò non è colpa degli uomini perchè è nel Codice. Ve ne indicherò un sintomo certo, quello che io chiamerei il sintomo del vizio mitralico del processo, e che, malgrado la sua gravità e la sua evidenza, è sfuggito a tutti, e resterebbe lì a caratterizzare anche il progetto Zoli: l'articolo 133 del Codice di procedura penale. Questo dispone che, se un avvocato ha assunto la difesa di più imputati i cui interessi siano incompatibili fra loro, la incompatibilità deve essere denunziata da chi vi ha interesse e denunziata in tempo perchè si possa provvedere alla sostituzione senza sospendere, badate, gli atti del procedimento; altrimenti essa non può in seguito essere opposta nè in via di eccezione nè come motivo d'impugnazione.

V'è bisogno di spiegare che l'avvocato cui tocchi la cattiva ventura di assumere il patrocinio di due imputati dagli interessi contrastanti sia un uomo funzionalmente in catene, che non potrà difendere e non difenderà praticamente nessuno? Chi più del magistrato, arbitro e non padrone di due pretese in contrasto, deve avere interesse che il giudizio si svolga come competizione reale e non fittizia di forze, per trarre dalla competizione l'orientamento e la via? Egli invece ha per legge il dovere principale di far presto; poi, se possibile, di far bene, e per raggiungere lo scopo è autorizzato anche a ridurre il processo a un semplice colloquio col Pubblico Ministero in presenza di un difensore muto!

Che importa se il caso sia raro? Il cuore di un uomo è sano quando sia in grado di resistere anche alle altitudini non consuete, ed un sistema che offre il verificarsi di una possibilità simile è un sistema che riduce la difesa ad una funzione soffocabile, cioè ad una finzione, e il difensore a una sedia da far occupare o una toga da far indossare, non importa se da un paralitico.

Stia attento il Paese a queste menomazioni. La libertà si rivendica più nei tribunali che nelle piazze, più dalla sbarra che dalle barricate: l'ultimo asilo di essa, l'ultimo palladio del diritto è la toga del difensore, ed un paese non garantisce la giustizia se non garantisce questa toga: « non abito da salotto — proclamò un giorno il Consiglio superiore forense presieduto da Vittorio Scialoja — ma tunica di combattimento ». È all'altezza di questa tribuna denunciare appena qualcuno dei casi che si presentano come prove allarmanti di questa disfunzione che bisogna guarire nel costume oltre e prima che nella legge.

A Napoli, la città che ha in Italia il più numeroso albo forense, un presidente di Assisi, pur di chiudere un processo nella data da lui stabilita, sostituiva il difensore di fiducia, che documentando un grave impedimento aveva chiesto un breve rinvio, con un difensore di ufficio scelto in un uditore giudiziario, e questi non seppe meglio giovare all'imputato se non rimettendosi alle severe conclusioni del pubblico ministero. La Corte di cassazione non mancò di annullare il giudizio che era stato, per la sostanziale soppressione della funzione difensiva, una larva di dibattimento. Pochi giorni fa, qui a Roma, una Corte di appello, in una causa in cui si trattava di stabilire se un volume scritto in materia sessuale da un docente universitario fosse una pubblicazione scientifica od oscena, ha nominato in udienza un difensore di ufficio, e senza che questo avesse potuto leggere una pagina sola di quel volume nè guardarne l'indice, ha mutato la sentenza di assoluzione, che il Tribunale aveva concessa, in sentenza di condanna.

Aspetti fra i più inquietanti, anche questi, della legge della clessidra, cui si dovrà porre rimedio rimaneggiando le norme sulla difesa di ufficio, ma anche non stimolando i magistrati a costruire le loro benemerenze sulle statistiche dei processi trattati.

Agli inconvenienti della fretta, altri, e maggiori forse, bisogna aggiungere, che indicano il soverchiare della funzione del Pubblico Ministero anche oltre il limite consentito dal sistema attuale, che è già di prevalenza per esso, di sospetto per la difesa. Nessuno ignora, credo, la quasi invalsa ed illegalissima abitudine che il pubblico ministero continui a svolgere indagini per suo conto in processi di cui già è investito il giudice di cognizione, per gettare nel miglior momento tattico sulla bilancia della valutazione il peso imprevisto dei suoi accertamenti

unilaterali, senza che la difesa siasi potuta opporre fin lì e spesso senza che sia ammessa a contrastarli o che possa riuscire a contrastarli validamente. È qui la manifestazione aperta di un regime processuale, parte derivante dalla legge, parte dalle deviazioni e dagli eccessi dell'applicazione, e quindi da un abito psicologico guasto, nel quale la difesa appare compressa e relegata in una situazione inferiore a cui almeno lo spirito dei tempi è augurabile che la sottragga.

Perciò, quando si parla di innovazioni che devono portare a un più largo intervento della difesa in istruttoria e a una più larga esplicazione della sua attività in tutto il procedimento, bisogna guardare non alle parvenze ma al concreto, e tenere ben d'occhio le eccezioni che si pensa di codificare e le sanzioni per le infrazioni di questi diritti. La materia è tale, la posta è così alta che sarebbe colpa contentarsi di innovazioni formali, non garantite dalla certezza dell'osservanza e, contemporaneamente, da una energica riforma del costume.

Terza forza animatrice del processo, la Magistratura; meglio, il magistrato. Il problema è da guardarsi sotto un duplice aspetto: la competenza tecnica; e, più ancora, la sua anima, il suo spirito.

L'aspetto della idoneità ci porta all'esame non nuovo di un lato, indiscutibilmente delicato e sensibile, del nostro ordinamento giudiziario. La Costituzione, la legge che il popolo italiano si è dato e che chiunque è tenuto a rispettare fin quando le vicissitudini della storia non ne reclameranno la riforma, assicura al popolo la partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia. Sono il primo a inchinarmi a questa dichiarazione, ma non senza qualche sforzo. Se ciascuno deve compiere soltanto l'ufficio cui è idoneo, l'ufficio giudiziario è di tale paurosa complessità che il popolo, collettività dei non tecnici, vi è per definizione inidoneo. D'altra parte, aprire un solco, se non anzi un abisso, fra il giudice e il popolo è lo stesso che disconoscere l'essenza delle costituzioni moderne. Il popolo non ha bisogno di partecipare alla funzione giudiziaria perchè il magistrato moderno viene dal popolo, è il popolo. Il progresso compiuto da quando il sovrano nominava i suoi giudici scegliendoli in una casta ad oggi è questo. La fonte della giustizia si è spostata dai troni al popolo, e l'accessibilità alla carriera giudiziaria offerta a qualunque figlio del popolo lo conferma e fa ritrovare la coscienza del popolo sotto la toga di ogni magistrato.

So tuttavia che quella norma della Costituzione non cadrà: è un idolo: la storia e la tradizione hanno la virtù di infondere una vita almeno artificiale anche negl'idoli. Io penso che essi si potrebbero rendere oltre che vivi, vitali, studiando una organizzazione della Corte di assise in cui ai magistrati si associassero dei tecnici, quali di volta in volta la causa richiede, scelti fuori dei ruoli della magistratura, a simiglianza di ciò che avviene per i tribunali dei minorenni. Si chiamerebbe così a partecipare all'amministrazione non il popolo, come società senza gradi, ma la cultura del popolo.

Oggi invece il culto degl'idoli ha trasmodato. Non bastava una Corte d'assise composta in prevalenza numerica di non magistrati; se n'è costruita un'altra, di secondo grado, con funzioni di giudici di appello. Ed in ciò, quel che era già inopportuno diventa assurdo. A giustificarlo non basta osservare che si è colmata una lacuna, istituendo anche per i procedimenti di Assisi un giudice di appello poichè il beneficio della lacuna colmata è superato dai danni connessi all'ibridismo del sistema. Perchè, ogni giudizio di appello è un riesame della sentenza impugnata ed implica fatalmente l'opera del magistrato tecnico. Chiamare il popolo a rivedere una sentenza, è come, o signori, chiamare un poeta a collaudare un trasformatore od una dinamo in un impianto elettrico. Tutto ciò avviene per giunta congiungendo alla incompetenza la improvvisazione, in quanto i giudici popolari intervengono e giudicano senza la minima conoscenza di quegli atti che, d'altronde, in gran parte non saprebbero studiare. Per tal via i due maggiori difetti che viziavano l'unica Corte di assise di ieri, l'inevitabile prevalere del pensiero del magistrato su quello del giudice popolare e l'asprezza dei conflitti che nascevano dall'eventuale, sporadico prevalere del giudice popolare sul magistrato, il quale si vendicava redigendo quelle « sentenze suicide » che sono la testimonianza evidente della patologia del sistema, questi due difetti, dicevo, si

aggravano enormemente. Se, infatti, può accadere che un giudice popolare abbia ed esprima la sua opinione su una questione di fatto, come avviene nel giudizio di primo grado, ciò può accadere molto meno sulla fondatezza e sul merito di una sentenza. Onde si raggiunge il bel risultato di realizzare la più solenne parodia e della sovranità popolare e della collegialità nelle decisioni.

L'onorevole Azara, con la sua acuta sensibilità di magistrato e di giurista, ha detto, mi pare alla Camera, che ha fatto buona prova nei giudizi di Assisi di appello la rinnovazione del dibattimento. Poteva, onorevole Ministro, essere pronunciata per l'istituto condanna più decisiva di quella che lei ha espressa? Poichè l'articolo 520, che regola la possibilità di una ripetizione del dibattimento in giudizio di appello, è una disposizione di applicazione eccezionale, il più delle volte per fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado, o per questione che il giudice di primo grado non abbia esaminata od approfondita. Ma se, per rendere accettabile o sopportabile la istituzione di una Corte di assise di appello, bisogna condizionarne il funzionamento all'uso normale di un procedimento per se stesso eccezionale (ed a questo proposito mi piace indicare ad esempio il coraggioso Presidente della prima Corte di assise di appello di Napoli, che finora non ha deciso alcun grave processo senza rinnovare i dibattimenti e farne rivalutare le prove da tutti i giudici), l'assurdità della riforma è innegabile. Che se dal numero certamente notevole di sentenze finora riformate vuol dedursi che questa riforma era necessaria, risponderò che ciò dimostra solo il non ottimo rendimento anche delle Corti di primo grado, e che la via per la riparazione degli errori dovrebbe chiedersi non alla minore, o nessuna, competenza di quelle di merito ma alla maggiore competenza che negli organi giudiziari possa trovarsi: dovrebbe cercarsi, voglio dire, nella Corte di cassazione, allargando i casi ed i limiti del sindacato che le si affida.

Argomento che non posso ora affrontare, in un discorso che va diventando sempre più lungo, con l'ampiezza che meriterebbe. Desidero solo aggiungere che nessun omaggio sentirei di poter rendere alla Magistratura più alto di questo che è nell'auspicio di vederla strumento nuovo ed esclusivo di tutta la giustizia penale.

Ma anche in vista di questi compiti più vasti bisogna ben guardare al suo spirito animatore. La Costituzione ha introdotto espressamente, ed era tempo, tra le sue enunciazioni il principio della presunzione di innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva. L'articolo 27 che la contiene sarà però lettera morta se la vita di questo concetto non diventerà pensiero e sangue in ogni magistrato, se non sarà la bussola della sua rotta, se non assurgerà a cifra distintiva del processo. Mi limiterò appena a qualche rilievo per dimostrare che da ciò siamo ancora lontani. E non giudicateli, vi prego, argomenti trascurabili. Qui ci occupiamo di tabacchi e di tariffe, di oli e di rottami metallici, come di altrettanti problemi di importanza nazionale e lo sono, ma lo è anche questo, soprattutto questo, il più profondo forse dei problemi politici e giuridici insieme.

Si pensi dunque, e ad esempio, all'ordine delle discussioni, che non è semplice formalità, ma condizione essenziale per il rendimento esatto del congegno in funzione della presunzione d'innocenza. L'ultima parola nei giudizi di appello i magistrati si ostinano a darla al difensore della parte civile e al Pubblico Ministero. Che cosa significa ciò? Che, se mai, la presunzione di innocenza accompagna l'imputato fino all'emanazione della sentenza di primo grado; poi, non è più l'imputato che vien difeso ma la sentenza, e il Pubblico Ministero diventa il difensore di essa e sottrae, usurpandolo, il diritto dell'ultima discussione al difensore cui spetta, e che, per ottenere almeno la possibilità di una breve replica è molte volte costretto a un duello. Trattasi di un caso di conflitto fra la Costituzione e norme del Codice che questa ha superate: basterebbe una circolare, onorevole Ministro, senza bisogno di una legge, per indurre i magistrati, che dovrebbero darla da sè, a una interpretazione delle norme antiche secondo la Costituzione nuova. V'è di più. È stato di recente posto sul tappeto il problema indiscutibile e preoccupante dell'eccesso di lavoro che incombe sulla Corte di cassazione, che come ha dato spettacolo di somma dottrina nell'elaborare istituti delicatissimi ed alcuni senza precedenti durante l'im-

pero del Codice del 1930, acquistando diritto ad un'ammirazione che spazia, oltre le mura del Palazzo di Giustizia, nei campi stessi della dottrina, dà oggi spettacolo di abnegazione nel sostenere serenamente una immane fatica per l'adempimento del suo alto dovere.

Ma — ecco l'ombra nel quadro — nella discussione sui rimedi per lo smaltimento dei trentamila ricorsi si sono udite voci che non ci lasciano tranquilli sulla penetrazione dello spirito informatore della giustizia penale nell'animo, come dovrebbe essere, di tutti i magistrati.

Un magistrato ha detto: bisogna allestire misure preventive contro l'abuso del ricorso, e nel caso del rigetto di un ricorso contro una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, conferire alla Corte suprema il potere di un diretto riesame delle prove per l'impulso ad una eventuale *reformatio in peius*. Un altro magistrato ha proposto: quando a carico di un imputato sono state emesse due sentenze di condanna dai due gradi di giurisdizione di merito, si dovrebbe precludergli, o quasi, il diritto al ricorso. Io mi domando, con ogni deferenza ma con tutta franchezza, se queste non siano voci che debbono turbarci profondamente. Se magistrati del grado più alto si mostrano non riluttanti allo snaturamento delle funzioni istituzionali della Corte suprema, ed a pensare che due sentenze, solo perchè conformi, possano essere non due errori, cioè un errore più grande, ma una verità, non è da temere che la famosa presunzione d'innocenza sia destinata ad essere, più che un'epigrafe di vita, sul vestibolo della nostra legislazione, un epitaffio: una goccia di vino nuovo e sano da far imputridire nel vecchiume degli antichi barili?

Mi piacerebbe almeno accennare, da ultimo, in questa materia ardente, vulcanica, al concetto che affiora qua e là da alcune sentenze, secondo cui il libero convincimento del giudice sarebbe una specie di mortaio nella cui alta temperatura possono fondersi i metalli e le scorie più diverse, fino a sopprimervi, in una parola, la differenza tra il sospetto e l'indizio, fra la congettura e la prova insufficiente. Con la conseguenza, fra l'altro, di quel doppio regime della prova per cui in alcuni processi non si giudica che dopo una serie di perizie, in altri, secondo il temperamento dei magistrati, senza una perizia sola che illumini i quesiti della causa. Vogliamo le fortune e la dignità del Paese che non debba tornare l'ora di Pagano e di Beccaria!

Rimedi? Il problema, che riguarda, ripeto, l'orientamento spirituale del giudice, si allaccia, a mio modo di vedere, a quello della preparazione del magistrato. Preparazione giuridica e preparazione tecnica. Bisogna costituire una *élite* di magistrati, reclutandoli fra i giovani, affinchè siano poi i nuclei di una magistratura pari ai suoi compiti. Vedrei molto volentieri il ritorno a quell'uditorato presso la Corte di cassazione, del quale fecero proficuo esperimento alcuni Ministri, come Mancini. E vedrei necessario, più che opportuno, regolare la frequenza di un contingente annuo di magistrati nella Scuola di perfezionamento di diritto penale che Enrico Ferri non solo istituì nell'Università di Roma ma seppe sollevare a grande fama, specialmente tra gli stranieri, e che potrebbe diventare, anche più che non sia, un attivo cantiere di ricerche, di insegnamenti e di proposte. Essa merita dal nostro Governo almeno quell'incoraggiamento e quell'aiuto che altri Governi dànno agli studiosi dei rispettivi Paesi, anche d'oltre Atlantico, per metterli in condizione di frequentarla e diplomarvisi. Dall'adozione di questo suggerimento deriverebbe un duplice vantaggio: l'uditorato presso la Corte di cassazione affinerebbe la sensibilità dei giovani per i problemi del diritto e li addestrerebbe alla elaborazione ed alle soluzioni; le esperienze della Scuola di perfezionamento li illuminerebbe sull'utilità e i modi di applicazione del metodo tecnico alla funzione penale, sulla inseparabilità fra questa e le scienze positive.

Ma combattere alle radici l'empirismo o la superficialità nel diritto e nella scienza non basta. L'*habitus* puro del magistrato non si avrà senza combattere alle radici il carrierismo e separare nettamente la carriera del pubblico ministero e del giudice. Inutile dissimularlo: l'abitudine diviene a poco a poco attitudine, e valutare la sufficienza della prova per un rinvio a giudizio non è la medesima cosa che valutarla ai fini della sentenza. Sono due posizioni psicologiche e razionali diverse, e identificarle o ritenere concepibile che un iden-

tico magistrato possa a periodi dedicarsi indifferentemente all'una o all'altra funzione è un errore. Non sono mancati, e ne ho conosciuti io stesso, magistrati provvisti di una duttilità di temperamento, e di una giustizia verso sè stessi, tali da farli perfino eccellere in entrambi i ranghi; ma ricordarli non serve che ad avvalorare il noto destino delle eccezioni.

Sospinto dal flusso degli argomenti, il mio discorso giunge spontaneamente, e lo lambirà appena, a quel tema del Consiglio superiore della Magistratura che si affaccia ormai come esigenza da soddisfare rompendo gl'indugi. Non perchè ai magistrati sia necessaria l'organizzazione di questo istituto creato dalla nuova Costituzione per affermare la realtà della loro autonomia. L'indipendenza vera dei magistrati è quella che nasce e si fonda nella loro coscienza: se questa v'è, il Consiglio superiore è superfluo; se manca, può perfino essere un pericolo. Se poi essi pensassero di divenire indiscutibili in virtù di questa nuova espressione della loro autonomia, s'ingannerebbero. Disse Constant all'Assemblea francese, nel 1899, e tutti noi potremmo ripetere: « Chi attenta alla Magistratura? Ma i magistrati sono uomini; come tali hanno i loro difetti e le loro passioni: discuterne, non è discutere contro di loro ma per loro e per il Paese ».

Ed io, anche per testimonanza personale di tempi che ora s'inquadrano nella storia, desidero dire che, se non si vuol fare della semplice, vuota vociferazione, non vi fu mai un assetto politico che attentò alla libertà ed alla indipendenza della Magistratura (*approvazioni*): piuttosto, vi fu — e in ogni tempo — qualcuno cui, malgrado le prerogative del magistrato, non dispiacque la flessuosa agilità del conformismo. Ma il Consiglio superiore è ormai un impegno dello Stato, e dev'essere osservato, anche per eliminare il sospetto che si voglia mantenere la Magistratura in ceppi, mentre, ripeto, non vi fu tenuta mai. Bisogna perciò risolvere le ultime questioni indecise: fra queste, la estensibilità o meno dell'autonomia ai magistrati del Pubblico Ministero. Essa trascende gl'interessi delle persone e non riguarda la nobiltà delle carriere, ambedue nobilissime, ma s'identifica con uno degli aspetti più profondi e sottili dell'ordinamento dei poteri.

Il Pubblico Ministero è il rappresentante di un interesse o di un diritto dello Stato, il titolare di una pretesa; il giudice, l'arbitro disinteressato fra questa e quella delle parti. Questo conflitto non può essere livellato e deformato togliendo al Pubblico Ministero il suo essere particolare: verrebbe meno la contrapposizione delle tesi rispetto alla quale la sentenza si pone come sintesi. Non occorre di più per vedere che uno spazio v'è fra Pubblico Ministero e giudici, sul quale non può facilmente gettarsi un ponte. Ne deriva che il Pubblico Ministero non può non accettare un collegamento che fu già previsto, io ricordo, nel discorso Ruini del 1950, fu riaffermato dall'onorevole Zoli in un discorso dell'estate del 1952 e che bisogna semplicemente concretare. Esso deve accettare un vincolo col Governo ed esigere soltanto che ne sia precisata la portata. Ciò è reclamato dall'interesse collettivo.

A me tocca constatarlo quando, durante la mia attività forense, dovei difendere un console generale, con funzioni di ambasciatore, tratto a giudizio per la miopia di un ragioniere generale del Ministero degli esteri, allora assunto in tali funzioni, che, non avendo trovato nella contabilità periodica dell'Ambasciata la documentazione di una certa spesa, lo denunciò per peculato. Essa era giustificata da esigenze segretissime della nostra politica estera del tempo, e l'imputato seppe resistere anche all'istinto della difesa e tacere. Fu un martirio di sette anni quello che, attraverso incomparabili difficoltà processuali, gli restituì la libertà, ma non l'avvenire, paralizzato dal solo fatto dell'accusa. Se, in quell'occasione, il procuratore generale avesse compiuto il dovere insito nella sua peculiare funzione e prima che l'azione penale fosse promossa avesse preso contatto col Governo, sarebbero stati evitati il calvario di un funzionario irreprensibile e il rischio, per lo Stato, di pericolose rivelazioni.

La necessità della persistenza nel pubblico ministero del carattere di rappresentante del potere esecutivo nell'ordine giudiziario può ricevere dai tempi attuali una giustificazione ancora più profonda. Oggi, e l'argomento mi pare degno di meditazione, gli Stati sono tutti impegnati nello sviluppo della legislazione sociale. Ma questa risente tutte le oscillazioni

dei fenomeni sociali, che sono rapidissime, certo infinitamente più rapide di ogni possibile mutamento di legge, onde la legge dovrà spesso, attraverso la interpretazione storica, piegarsi anche alla opportuna disciplina di situazioni diverse da quelle da cui nacque. Ora, provatevi a chiudere il Pubblico Ministero nel recinto di una autonomia che tagli i tendini fra lui, il Governo, i poteri politici, e potrete avere danni allo Stato, che non avranno nulla da vedere con le pressioni del potere esecutivo sui magistrati ma solo con la pace pubblica. Dall'attività del Pubblico Ministero è inseparabile un elemento discretivo nascosto ma inestirpabile, ed, in un frangente che apra il dissidio fra la lettera e lo spirito della legge, potrete avere un Pubblico Ministero acquiescente quando dovrebbe agire, operante quando dovrebbe non agire. Nessuno potrà impedirglielo quando con la piena autonomia avrete posto il suo criterio al disopra di ogni altra considerazione, anche se interessi lo Stato.

Ma allora, si obietterà, la legge sarà posta in balìa del Governo? No, signori: bisogna convincersi che oggi il diritto non può esser considerato estraneo nè insensibile all'acceleramento delle trasformazioni sociali, e che queste tanto più proficuamente si svolgeranno quanto più la legge sarà applicata nel senso del loro maturarsi, per secondarle se possibile ed utile, per frenarle se no. Questo fenomeno storico apre un campo immenso alla responsabilità delle decisioni: con l'autonomia, nessuna potrà esserne addossata al Pubblico Ministero; con la coordinazione funzionale, non disciplinare, fra Pubblico Ministero e Governo, la responsabilità sarà del Governo, ed abbraccerà non solo la sua attività politica ma anche le conseguenze giudiziarie di questa, nel senso che ho avuto appena il tempo di abbozzare.

Naturalmente, questo compito di collegamento dovrebbe essere affidato ai Procuratori generali di Corte di appello, poichè il Procuratore generale della Corte di cassazione dovrebbe essere compreso fra i componenti di diritto del Consiglio superiore a rappresentarvi e garantire l'indipendenza anche del Pubblico Ministero, e svolgere la sua funzione di consulente della Corte suprema nell'àmbito dei poteri che le spettano.

Numerosi altri problemi urgono nel nostro campo, ma, grato dell'attenzione che mi avete prestata finora, non voglio più a lungo abusarne.

Ho parlato delle forze animatrici del processo penale e della funzione giudiziaria: bisognerebbe parlare dell'atmosfera da creare intorno alla Magistratura. Non andrò oltre un accenno fugace alla stampa, la cui funzione altissima di propagatrice di idee, di educatrice della coscienza pubblica, sarà tanto più nobile se, come fu altra volta detto qui da altri, mostrerà, nel campo della giustizia, di sapere attendere in silenzio il responso del magistrato. Forse l'ora è venuta per potere positivamente trasfondere nella nostra legislazione il principio fissato nell'articolo 2 del progetto di convenzione fra le Nazioni Unite sulla libertà d'informazione, e nell'articolo 17 di quello del Patto dei diritti dell'uomo: che la libertà di stampa comporta restrizioni, condizioni, sanzioni per « le manifestazioni di opinione che compromettono il corso regolare della giustizia ». Bisogna evitare che le istruttorie siano pregiudicate dalle più sollecite investigazioni della stampa, che le sentenze siano influenzate dalle passioni che la stampa può agevolmente creare, arroventare o deviare. La stampa è uno strumento della libertà: della libertà, però, non della propria esplicazione, ma della libertà di ciascun uomo nella sfera del diritto, alla quale una disordinata, intempestiva attività sua può nuocere, non giovare.

Ho finito e chiudo con un augurio. Sorga finalmente un processo quale Francesco Carrara auspicava, giusto nelle fondamenta nel cemento nel vertice; e sorga fra noi, per opera nostra, modello a tutti i popoli liberi. Se per tanti motivi, dolorosi molti, inglorioso nessuno, l'Italia non può aspirare, in questo momento, ad essere la nazione più progredita nella meccanica, nell'economia, nell'industria, nessuno ve n'è perchè non debba conservare il posto, che i secoli, la tradizione, il genio del suo popolo le assegnano nel mondo del diritto: posto di avanguardia e di energia creatrice. (*Vivissimi, prolungati applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non ho ali per spaziare nel mondo della tecnica e della dogmatica, sono uomo semplice, come diceva ieri sera il collega Bruna, e affronterò questo problema con animo sereno e tranquillo. Certo non mi sarei mai aspettato che alla fine della mia esistenza e fatto senatore, sarei dovuto ritornare per lo meno per un mese dell'anno a fare il bersagliere, non con il coltello alle reni, non con il cappio al collo, s'intende, ma con la visione di quel quadrante che è diventato o diventa una Gorgone, una disperazione per tutti. Fare presto, andare in fretta perchè il tempo stringe, i termini sono inesorabili. È entrato anche in uso un ordigno per controllare i termini delle risposte alle interrogazioni, che si colloca su questi banchi e che a me personalmente ricorda, come toscano e fiorentino, la festa del grillo; la gabbietta nella quale si mette il piccolo animale. Vi somiglia tanto che non posso fare a meno di ricordarlo.

Siamo di fronte ad un grande paradosso, quello della unanimità come condizione assoluta negativa per la soluzione di ogni problema anche il più necessario e il più vitale per il nostro Paese. Perchè tutto questo, signori senatori? Sono cinque anni che suona una voce sola per il bilancio della giustizia. Dall'alto seggio del Presidente del Consiglio alle ultime nostre poltrone si è levato un solo cantico a questa matrona, la giustizia, come la definiva ieri il collega Bruna. La Giustizia, se non sbaglio, mitologicamente è figlia della Pace e di Giove. Essa è scesa oggi nello stato più umiliante di quello della Cenerentola, perchè almeno se costei aveva una matrigna e delle sorellastre, aveva anche l'aiuto di una fata che riuscì a fare innamorare di lei il Re. La giustizia invece è diventata una semplice ancella che nessuno vuole ormai più vedere. Invece della fata, sul suo cammino ha trovato Cerbero il quale caninamente latra con l'indice proteso verso quel tale articolo della Costituzione, l'articolo 81, e dice a tutti: « lasciate ogni speranza o voi che chiedete ». Ma è un po' strana questa figura del Cerbero perchè quello che nega alla Giustizia che è donna, lo concede a Marte, che è uomo. È per questo che, in questo momento, alle mie orecchie suona dolce il ricordo delle parole pronunziate il 19 agosto dal Presidente del Consiglio: « I problemi della scuola e dell'amministrazione della giustizia — non vi dispiacerà questo accostamento dei due pilastri fondamentali dell'umana società — saranno presenti alla nostra attenzione in alcuni loro più urgenti aspetti ». Se queste parole non si disperderanno come le foglie secche all'aura che trema, io penso che il Presidente del Consiglio, che è stato ed è ancora il più vigile custode del tesoro — non paragonabile certamente a quello del monte Knox americano, dove si raccoglie l'oro di tutti i Paesi del mondo — dovrà a un certo momento aprirlo, sia pure prudentemente, per risolvere quei problemi che sono i più degni, e quelle esigenze che sono le più imperiose e le più giuste per il nostro Paese. Del resto il nostro illustre ministro Azara, parlando come senatore da questi banchi — io ho il ricordo delle parole dette e me le imprimo nel mio cervello, nonostante che la memoria incominci a fallire per il decorso degli anni — così si esprimeva: « Occorre fare qualcosa che sia degno del Parlamento e del Senato ». Ed io vorrei aggiungere, anche per farci un piccolo elogio che non guasta mai, che il Senato non è una raccolta di vecchioni davanti alle porte Scee, o gente che sta inerte dinanzi alla cenere fredda. Il Senato vuole risolvere degnamente i problemi che gli stanno dinanzi. E riprendo il pensiero del ministro Azara; egli diceva: « Ricordiamoci della sapienza di Roma, la quale era maggiore nella saggezza delle leggi che nella forza delle armi ». In questo riecheggiava evidentemente il concetto saggio: « cedant arma togae ». Invece, onorevole Ministro, oggi le cose sono cambiate, oggi si deve dire: « cedant togae armis ». Questa è la verità delle cose. Marte ha preso il sopravvento sopra la dea Temi.

E prima del ministro Azara e prima anche del Presidente del Consiglio, un altro Ministro di giustizia, il compianto onorevole Grassi, aveva detto queste parole, che io vi invito a ricordare ed a meditare: « La civiltà di uno Stato si misura soprattutto dallo stanziamento delle somme del bilancio della Giustizia. Ogni somma sottratta alla Giustizia si converte in rovina ». Altri hanno detto: « Il bilancio della Giustizia è necessario come quello della libertà ». Il collega Spallino, oggi rela-

tore autorevole e bravo, perchè ha avuto molto coraggio a scrivere quello che ha scritto, diceva: « La giustizia non è passiva: essa deve essere trattata meglio dal Ministro del tesoro, perchè è il fondamento della Repubblica ». Ed aggiungeva, e sono d'accordo con lui: « Dobbiamo fare il minor numero di leggi possibile », e parlava in latino come Don Abbondio a Renzo Tramaglino: « Plurimae leges sunt in corruptissima Republica ». Siamo d'accordo, onorevole e caro Spallino; sì, ci vogliono meno chiacchiere e più fatti e più danari.

RUSSO SALVATORE. Non è lusinghiero l'accostamento con Renzo!

PICCHIOTTI. Io l'ho fatto solamente per dire che Don Abbondio per nascondere il suo pensiero parlava in latino. Ed il collega Conti, con il suo stile inconfondibile, diceva una cosa saggia: « Il bilancio della giustizia meriterebbe una discussione austera, una discussione profonda e solenne », ed in un suo intervento rinverdì un ricordo che fin dalla mia prima fanciullezza — quanti anni sono passati! — era rimasto proprio dentro al mio cuore.

Quando ci si accosta alla giustizia, diceva Conti, ci si deve accostare con reverenza, mettendoci anche gli abiti migliori (io sono vestito male!), come faceva il Machiavelli, il quale, dopo essere stato tutto il giorno fra i contadini nei campi ed essersi infangato nella melma, quando rientrava in casa alla sera si metteva i migliori paludamenti, perchè doveva vivere in contatto con gli spiriti magni. Ma l'onorevole Conti, accanto ai ricordi antichi, parlava anche delle necessità presenti. Non era certo un iconoclasta, che io sappia, il buon collega Conti; era un uomo d'ordine e sincero. Egli diceva: « i denari bisogna trovarli in ogni modo; per le Forze armate vi è tutto e si trova tutto ». Se lo dicevo io, potevo essere sospetto, ma lo ha detto l'onorevole Conti ed io l'ho riportato perciò a titolo di esempio, tanto più che, anche il relatore Spallino, sosteneva che « la giustizia non è passiva ».

ZOLI. Non è vero.

PICCHIOTTI. Io non ho detto che lo ha detto l'onorevole Zoli, ma che l'ha detto il senatore Spallino. Che sia o non sia vero è cosa che deve ancora essere dimostrata. (*Interruzioni dei senatori Zoli e Spallino*).

Non mi si portino le statistiche perchè alle statistiche io non ci credo: ho visto lo strazio che di esse si è fatto in questa Aula. Ad un certo punto ci hanno fatto vedere che due e due hanno fatto cinque. Mi sono permesso soltanto di spigolare tra la molta messe e nel coro unanime di proteste fatte qualche volta a gola aperta, qualche volta a labbro chiuso, e se ne capisce il perchè. Ma tutti questi pensieri hanno un contenuto di protesta chiara contro la stasi del bilancio della Giustizia. Sono cinque anni che noi chiediamo, domandiamo insistentemente, ci lamentiamo e quando bussiamo alla porta della giustizia essa ci risponde: sono povera, bussate all'altra porta, andate dal Tesoro. E noi ci siamo andati — come nel giuoco dell'oca, non si sta mai in pace — ci siamo andati e ci siamo anche rotte un po' le nocche, ma anche quel Ministero ci ha detto: non c'è nulla da fare; il giuoco è già fatto e cosa fatta capo ha. Poichè il bilancio del Tesoro non può essere più spostato neppure di una virgola, è quindi inutile che voi domandiate qualche cosa. Ed allora qualcuno, amaro critico o consequenzialista inesorabile, potrebbe dire: ma perchè perdiamo tempo? Perchè passare delle giornate o delle nottate intere a discutere di una cosa inutile, se ci si ripete il motto galileiano di nuovo conio: « non si muove nulla perchè tutto è già stato fissato? ». Allora era meglio seguire il consiglio che un altro collega valoroso del Senato, l'onorevole Gonzales, diede nel 1949. Io sono d'accordo col collega Gonzales del 1949, non sono d'accordo con le sue conclusioni. Egli allora disse queste parole precise: « Mi pare che sia l'ora di finirla con le parole e sia l'ora di cominciare con i fatti ». Però aggiungeva: « Votiamo ancora i bilanci, ma con serio impegno per i bilanci futuri ». Io non ho mai votato i bilanci e non li voterò mai se non quando vedrò il bilancio della Giustizia occupare il primo posto tra i bilanci. Se è il *fundamentum reipublicae* dovrà essere dimostrato da qualche fatto positivo. (*Interruzione del senatore Spallino*).

Ma noi non parliamo senza speranza perchè la speranza l'abbiamo; sentiamo infatti che prima o poi una nuova luce deve esprimersi

e non recediamo nè ci arrendiamo perchè vogliamo che non con le parole ma con i fatti si intenda che questa è la funzione essenziale per un popolo che, quando non è deluso o disingannato, sa realizzare le più grandi opere. Occorrerebbe però seguire finalmente il consiglio dei competenti che è stato sempre questo: dobbiamo formare un unico bilancio, quello del Tesoro, e ad esso aggiungere come allegati i bilanci dei singoli Ministeri arrivando così ad un'unica discussione mentre i singoli bilanci dovranno essere accompagnati da una chiara ed analitica relazione. Questo, che è il pensiero dell'onorevole Corbino, è stato anche accolto in questi ultimi giorni dal relatore per il bilancio del Ministero dell'interno alla Camera, onorevole Tozzi Condivi, il quale scriveva: « Così siamo ancora a chiedere, come già negli anni precedenti inutilmente si è chiesto, che il Parlamento o almeno le Commissioni permanenti siano tempestivamente interpellate dal Ministero competente prima di presentare il bilancio del Ministero del tesoro, perchè una volta compilato il bilancio, e una volta che il Tesoro ha espresso la propria approvazione ed ha inserito le cifre riassuntive nel proprio bilancio, è impossibile che si riescano a cambiare dei capitoli ed è certamente impossibile poter dare al bilancio un'altra impostazione. Tutto questo è vero ed io consento con questa opinione. Ma ad ogni modo perchè la giustizia sia una cosa veramente seria, come diceva Collignon, occorrono dei presupposti che a mio parere possono essere i seguenti: primo, dare un tono di non maestosità ma di reverenza agli edifici giudiziari ed agli uffici; secondo, fare che i Codici non siano l'espressione di tempi superati, ma che si adeguino alla Costituzione e che sentano e rispecchino le esigenze di una umanità troppo tormentata la quale è sorta dal baratro della disperazione alla luce purificatrice della speranza con l'olocausto di tante vittime, per sentire nel senso di questo rinnovamento la certezza della sua redenzione. Diceva il nostro indimenticabile collega senatore Varriale: « meno galere e più amore per i vinti ». Questo egli scrisse a proposito della liberazione condizionale; terzo, che il magistrato non si senta estraneo alle vicende della vita, ma viva in comunione con i cittadini nella lotta contro le tenebre del male e contro la disperazione e la miseria. E vorrei che si ascoltassero queste parole dell'indimenticabile Filippo Turati che nel suo studio sul delitto e la questione sociale così riassumeva questo punto fondamentale: il delitto è quasi sempre il risultato di fattori ambientali e soprattutto delle condizioni economiche depresse in cui vive tanta parte dell'umanità e che il delinquente più che un agente è un agito onde non si deve applicare una pena che lo stronchi. Ebbene che cosa si è fatto per dare un senso di decoro o di dignità agli edifici giudiziari specialmente delle Magistrature inferiori? Il senatore Azara ha risposto nel 1948 dicendo: « Noto che, in un bilancio così ridotto negli stanziamenti, il Comitato della scure ha fatto dei tagli così gravi in profondità nella carne viva che alcuni capitoli del bilancio non possono corrispondere agli stanziamenti che gli istituti esigono ». Occorre che la sistemazione delle sedi giudiziarie sia affrontata senza indugio. Non è senza una certa pena che noi entriamo in molte preture, parlo specialmente della mia pretura di Pisa, dove per la miseria delle suppellettili, di mobili e specialmente di sedie — varie sono le sedie inservibili e i tavolini tarlati — non possiamo neanche sostare. L'ambiente ricorda, permettetemi il paragone, uno spaccio di bevande alcooliche.

Che rispetto volete che possa avere il cittadino quando entra in queste aule dove il vento e la pioggia penetrano dai vetri rotti? Si dice che spetta ad altri provvedere al miglioramento di questi ambienti.

SPALLINO. Spetta al Sindaco.

PICCHIOTTI. Sappiamo come vanno le cose: ci si rivolge al Ministro della giustizia perchè provveda e siamo rimandati al Ministro del tesoro e così via.

ZOLI. Ma il comune di Pisa non prende meno di 4 milioni all'anno, quindi potrebbe comperare almeno delle sedie.

PICCHIOTTI. A Pisa vi consiglio di non andarci per vedere come sono in realtà le cose. Bisogna andarci in pochi in quella pretura perchè c'è pericolo che crolli il pavimento.

Guardate invece il cittadino che entra in un teatro, in una chiesa o in una Corte di assise ammodernata. Dal suo atteggiamento e dal vestito si nota il rispetto che quegli ambienti incutono.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* PICCHIOTTI). Eppure la spesa non sarebbe eccessiva e i fondi si dovrebbero trovare perchè la giustizia ha le sue risorse, aumentate ora con l'intollerabile ed inintelligente aumento della carta bollata che purtroppo finisce solo per impedire ai poveri di adire la giustizia. Invece a tutto oggi, per quanto riguarda specie le sedi giudiziarie, siamo di fronte a fatti che sembrano incredibili. Già il senatore Macrelli ricordava, citando l'onorevole Colitto, quello che avviene al tribunale di Roma: « Chi vorrà rivolgere un po' la sua attenzione al tribunale di Roma, osserverà che d'inverno il freddo che penetra per le sconnesse imposte nelle marmoree e polverose aule mal riscaldate, costringe i magistrati a tenere udienza col pastrano e l'estate la mancanza di tende acceca col riverbero solare la bendata Temi. In tutte le stagioni la polvere ed i microbi rendono l'atmosfera irrespirabile, rendendo più difficile il già difficile e durissimo lavoro del magistrato ». Macrelli lamentava poi che il Palazzo di giustizia di Forlì, incominciato nel 1939, ancora non fosse finito. Non conosceva la situazione del palazzo di giustizia di Pisa. Lessi nel 1951 un ordine del giorno del Consiglio degli avvocati di Pisa, che suonava così: « Siano ripresi e portati a termine, con la massima sollecitudine, i lavori per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ». Ma già nel 1949 dissi che era vergognoso che dopo undici anni, infatti la costruzione è incominciata nel 1938, non si fosse ancora trovato il modo di mettere la parola fine a quel palazzo. Sapete cosa mi rispose l'allora Ministro guardasigilli? « Ma cosa dice, onorevole Picchiotti? Il palazzo è già pronto e sarà inaugurato tra pochi giorni ». Diventai rosso di vergogna, io che sono di Pisa, di non essermene accorto. Tornai a Pisa, ma il palazzo era finito coi discorsi del Ministro. Oggi siamo al 1953 e questo palazzo, già ultimato secondo il Ministro nel 1949, comincia a cadere a pezzi. Ecco le economie che si fanno. Si sono spesi 135 milioni e ora che ne occorrerebbero venti per terminare l'opera, la si lascia deperire. Queste cose non sono tollerabili in un Paese come il nostro, che deve onorare i templi della Giustizia. Si gettano i danari così e poi si stanziano pochi centesimi per le biblioteche.

Sistemati i locali occorre poi provvedere agli uffici. Deve cessare lo spettacolo veramente umiliante di vedere, come alla Pretura di Pisa, nella stessa stanza cinque cancellieri che hanno tutti un compito diverso. Quando entriamo ci pare di essere in una succursale del mercato perchè ognuno parla di cose diverse. Non ci si capisce più nulla. Ed anche alla Procura generale si dà il caso che in una stessa stanza ci siano due sostituti Procuratori generali che non possono ricevere avvocati o cittadini che a turno per la delicatezza delle funzioni. Ma se volete documentati questi inconvenienti ecco, onorevole Ministro, un atto ufficiale. Riguarda il tribunale di Pisa: « L'anno 1953 e questo dì 13 ottobre (questo ottobre) alle ore 16 si è riunita nei locali del signor Presidente del tribunale la Commissione per la manutenzione degli uffici giudiziari composta dal Presidente, dal dottor Cocola (illustre Magistrato venuto da Bari) . . . ». Che cosa ha detto questa Commissione? Dopo ampia, approfondita discussione ha riconosciuto l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere entro breve termine al fabbisogno di mobili per il tribunale, per la Procura della Repubblica, per la pretura di Pisa. E continua: « A questo punto il signor Procuratore della Repubblica dottor Gaetano Cocola dichiara di non poter fare alcuna richiesta in merito alla fornitura di mobili per quanto il suo ufficio ne abbia assoluta necessità perchè la locale Procura della Repubblica è sistemata nelle soffitte del palazzo della Corte di assise che per la loro ristrettezza non consentono l'installazione di mobili che fra l'altro è difficile che possano essere introdotti nei vari locali » perchè le scale di accesso non si prestano come non si prestano neanche le piccole finestre che illuminano le stanze. Siamo in piccionaia, in soffitta. E questo è un documento ufficiale. Io ci capito quando torno a fare il professionista e ne sono umiliato. È possibile

che si possa amministrare la giustizia in questo modo? Non vorrei aggiungervi che tutti i funzionari adibiti alla Procura della Repubblica debbono sfilare dinanzi al Procuratore della Repubblica per andare al gabinetto di decenza. Di fronte a questi fatti non si può che correre ed al più presto ai ripari. Ora vorrei affrontare in maniera rapida la questione dei Codici. Quando vi sono gli edifici e gli uffici intonati veramente alla maestà della giustizia si devono dare strumenti idonei ai magistrati perchè possano trovare nelle disposizioni della legge l'aderenza ai bisogni ed alle aspirazioni sociali. Ora non ci sono, ma ci debbono essere. Senza spaziare nelle alte sfere della dogmatica e della tecnica, le realtà positive contro le quali si urta giorno per giorno sono le antitesi, i contrasti, l'impossibilità di convivenza tra i Codici attuali e le disposizioni della Costituzione. Essi sono diventati più accentuati in questi cinque anni e la frattura tra la vita e le regole è divenuta irreparabile e intollerabile. Ed allora cosa si deve fare? Vi sarebbe il rimedio, ce lo aveva indicato il ministro Azara quando era ancora senatore. Il 12 ottobre 1948 egli affermava: « Il popolo ha il diritto di avere leggi oneste che siano compilate bene ed anche controllate bene in modo che il cittadino non debba rompersi il capo nella selva selvaggia aspra e forte delle disposizioni oscure per sapere quello che la legge gli impone di fare e quello che la legge gli vieta di fare ». Benissimo, onorevole ministro Azara; però le vorrei domandare se in base a ciò non sia ora di smetterla con questo affastellarsi di leggi su leggi che non portano che confusione sconcertante. Invece, la Commissione di studio che lavora da dieci anni ondeggia come l'asino di Buridano tra il rifare da capo tutto il Codice o il fare delle modifiche parziali. Vorrei sapere che cosa aspetta. Non vorrà mica tentare di applicare il noto broccardo: *pereat mundus e fiat justitia*? Così finirà col presentare i Codici quando sarà terminato il palazzo di giustizia a Pisa; il che vuol dire: mai. E vorrei che questi studiosi non pensassero neanche di presentarci i Codici quando avremo passato tutti la barca di Acheronte. Perchè allora si dovrebbero inchiodare sulle nostre tombe.

I consigli che Azara suggerì erano saggissimi per il metodo che si doveva seguire dalla Commissione: « Il lavoro che dovrà compiere questa Commissione potrà e dovrà essere molto utile se sarà stata sentita l'opinione dei Corpi tecnici, degli Ordini forensi, delle Federazioni, delle Confederazioni i quali dànno pareri così interessanti e fanno osservazioni così acute che sono preziose ». E badate che quando il ministro Azara incitava il compianto ministro Grassi a fare le riforme con ponderatezza il collega Veroni lo interruppe e disse: ma badi che la Commissione per la riforma sta studiando da quattro anni. Il ministro Azara gli rispose: « Il lavoro è stato intralciato da coloro che vogliono conservare e da coloro che vogliono rinnovare ».

Ma mio Dio, dopo dieci anni bisogna che questa gente si decida e prenda una strada o un'altra, perchè durare eternamente non si può. È venuta l'ora della decisione.

È mai possibile che si possa continuare su questa strada? È mai possibile che i princìpi costituzionali possano essere ancora conciliati con quelli che hanno ispirato le disposizioni dei Codici che ci reggono, vale a dire i Codici di Rocco e Mussolini? Sentite che cosa si scrive, sulla relazione dei Codici che dobbiamo applicare: « La filosofia giuridica penale che ispira la nuova opera è derivazione dalla filosofia giuridica fascista, in verità ben diversa da quella che fu propria degli illuministi francesi, a cui si ispirava la rivoluzione del 1789 ... ». Quindi condanna aperta di quell'illuminismo che è maturità di coscienza, che si sostanzia nei fatti, quell'illuminismo che va dallo « spirito delle leggi » di Montesquieu a Rousseau, all'Enciclopedia e al dizionario filosofico di Voltaire. Crisi che Voltaire nel 1750 avvertì con questa semplice osservazione: la Nazione si è messa a ragionare di grani cioè di problemi riguardanti la pubblica ricchezza e la vita politica e sociale. Ora questi princìpi di fratellanza, questi princìpi di eguaglianza e di giustizia aspettano di essere tradotti in nuovi Codici e, se la nostra Costituzione fosse osservata, quei princìpi cui ho accennato sarebbero tradotti in legge e si aprirebbe per tutti un'era di pace e di tranquillità nel nostro Paese.

Codici dunque o rinnovati integralmente o corretti nelle disposizioni più aberranti, sia quelli di rito, sia quelli sostanziali.

Il collega Vischia, che ora è passato all'altro ramo del Parlamento, in un suo intervento del 1948 diceva: « Ho sentito fare l'elogio dei Codici vigenti. Nego che effettivamente i Codici attuali rappresentino un progresso rispetto ai Codici precedenti ». Infatti il segno più accentuato di differenziazione tra i due è la mitezza della pena, conquista gloriosa della nostra tradizione umanistica e giuridica.

Non invano Beccaria ha varcato i confini del tempo e dello spazio col suo libro. Non si ricordano più le sue parole, ma devono essere presenti ora che ci accingiamo a questa nuova opera di ricostruzione civile, giuridica e morale del nostro Paese. Dolcezza della pena: « Il fine della pena non è tormentare ed affliggere un essere sensibile. Quelle pene saranno prescelte che, serbata la proporzione, faranno un'impressione più efficace e durevole sugli animi degli uomini. Migliaia di infelici con la miseria voluta o tollerata delle leggi che hanno sempre favorito i pochi e oltraggiato i molti, sono lacerati da lente torture ».

E non posso non ricordare la parola di un nostro grande, forse il più grande, psichiatra che abbiamo avuto in Italia, il Tanzi, il quale scriveva a proposito dei Codici: « I venti e più Codici vigenti in Europa, di cui il più antico è quello napoleonico, non sono che leggi varianti di un testo ideale e internazionale che è opera dei secoli. I Codici troppo severi non attenuano la criminalità, anzi l'esasperano. Pertanto la lunga pena apparisce come un arido numero che non parla al sentimento. Le tariffe penali che si applicano ai singoli reati indipendentemente dalle personalità di chi li ha commessi, come le ricette mediche prescritte in dose eguali per tutti coloro che sono colpiti da una data malattia, senza tener conto della reattività individuale, sono illogiche e condannevoli ».

Queste sono le parole che noi dobbiamo oggi ascoltare e ricordare.

Ma la revisione del Codice penale e di quello di procedura penale è unanimemente invocata e deve essere una cosa compiuta. L'onorevole Persico, insieme al nostro ministro Azara e a De Pietro e ad altri trenta senatori, ha presentato tempo fa un ordine del giorno così concepito: « Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile i disegni di legge relativi alla revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale, sia nelle disposizioni incompatibili col vigente ordinamento giuridico, sia nelle disposizioni che si sono rivelate inadeguate od incomplete, sia nelle eventuali nuove disposizioni da introdursi ».

Certo, io lo sento l'ideale per un Codice nuovo che non sia stato cimentato e commentato ancora dall'esperienza, e che sia tutto un sistema ed un'armonia. Ma, è un pensiero questo che io prendo da un nostro collega, l'affamato, invitato ad un banchetto di una prossima festa, crede poco all'invito. Egli domanda che intanto per sfamarlo gli si dia un pezzo di pane e non costringerlo ad aspettare che giunga il pranzo. Non si turba, diceva questo collega, l'armonia di un giardino togliendone l'erbaccia. Si sono fatte già con il decreto del 14 settembre delle modifiche reintegrando le circostanze attenuanti che sono la valvola di sicurezza per temperare le pene aberranti dei nostri Codici. È stata ristabilita anche la *exceptio veritatis* nella diffamazione. Ma poichè anche in quel primo libro degli studiosi, che aspetta gli altri — e quanto aspetteremo non lo sappiamo — si sono già designate molte riforme accolte da tutti i commissari dei nuovi Codici, è tempo che noi le inseriamo nel Codice penale, in attesa della riforma generale.

Come non lasciare — e siamo d'accordo anche su questo — che il calcolo, per esempio, della equivalenza o della prevalenza delle circostanze (articolo 69 del Codice penale) del reato possa essere fatto anche per quelle inerenti alla persona del colpevole e per qualsiasi altra circostanza aggravante specifica? Ma perchè questa limitazione? Se il giudice deve avere la visione organica e completa del colpevole e del reato da questo commesso, non può prescindere da una valutazione globale della sua attività.

E perchè l'articolo 41, che si riferisce alla concausa e che è già stato riconosciuto aberrante dalla Commissione di studio, non deve essere sostituito con la saggia e giusta disposizione dell'articolo 367 del vecchio Codice Zanardelli, il quale, considerando la quantità della pena nell'omicidio, diceva: « La pena è diminuita se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti

ignote al colpevole o di cause sopravvenute indipendenti dal suo fatto? ». Invece, l'articolo 41 del Codice attuale dice e sostiene che tutte le cause produttive dell'evento si equivalgono. E che dire — io sorvolo perchè questo è l'invito cortese, che per me è un ordine, dell'illustre Presidente — della disposizione dell'articolo 42 sulla « responsabilità obiettiva », onorevoli colleghi? Questo è un concetto veramente bestiale, pel quale si risponde di quello che non si è pensato e non si è voluto! E come non estendere alla lesione il concetto della preterintenzione, che si applica solo all'omicidio? E come lasciare immutata la riduzione della pena fino ad un terzo per provocazione, quando vi sono casi di gravità estrema? Pensate, onorevoli colleghi, ad un esempio che ho posto sempre come caso limite a questa disposizione statica ed insuperabile. Se domani, passeggiando per la strada, sento che mia madre, la cosa più grande e più augusta nella vita, è insultata come una baldracca da trivio, ed io do uno schiaffo al maltrattatore e diffamatore; se questo per una piorrea dentaria e per il colpo perde un dente, sono tre anni di reclusione per me che santamente ho dato lo schiaffo. Provocazione, circostanze attenuanti: 16 mesi, signori! E sia: ma non meno di 16 mesi. Non vi appare enorme punire così chi ha tanto nobilmente reagito alla offesa più sanguinosa? Sono aberrazioni, sono disposizioni che non possono più trovarsi in un Codice penale ed in un Paese come il nostro!

E la disposizione dell'articolo 92, che punisce l'ebbro come l'uomo sano solo perchè, niente di meno, quando ha bevuto, non ha saputo, col dosimetro in mano, controllare fino a qual punto doveva seguitare a bere perchè non gli si appannassero il cervello, la coscienza e la volontà? E gli stati emotivi e passionali, signori? Per questa disposizione aberrante ecco la risposta dello scienziato forse più grande che abbiamo avuto in questa materia in Italia: il Patrizi. Così egli si espresse quando è venuta fuori questa inspiegabile disposizione del Codice penale: « È riuscito inatteso ed increscioso, e non a me soltanto, che il nuovo Codice penale abbia assai poco conceduto all'indirizzo psicofisiologico dell'antropologia criminale, pur avendo il relatore nel primo progetto riconosciuto il vantaggio nostro sull'indirizzo biologico anteriore. L'articolo 86 dello schema di progetto, che scartò le emozioni e le passioni dal novero delle attenuanti specifiche, è passato, non senza opposizione, nel testo definitivo; gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità. È più che giustificato, diceva Patrizi, il rinnovare al legislatore l'osservazione rispettosa ma risoluta che così si è misconosciuto il vero meccanismo del delitto ed anche delle azioni normali in una ai nuovi risultati della rigida scienza. Ci fu strappata dalla penna l'esclamazione che in questo momento ricorre alle mie labbra: decapitare Emanuele Kant Iddio, Massimiliano Robespierre il Re ed il penalista italiano gli stati emotivi e passionali. Togliere questi dal sistema dell'imputabilità sarebbe lo stesso come sopprimere il sistema nervoso nel corpo umano! Di rincalzo venne il senatore Vincenzo Morello che dinanzi alla Commissione del 25 sostenne questo concetto come uno dei corollari pratici della nostra scuola. Aspettare bisogna, tutta la vita se occorre. Savio l'ammaestramento dell'antico: non dolerti se l'idea proposta da te sarà adottata dopo di te e se *alteri saeculo* getti la tua semente. Segue poi la discussione fatta da Patrizi, e che io non cito per non farvi perdere tempo, sulla emozione e sulla passione dal punto di vista scientifico e patologico. E come, onorevoli senatori, non togliere dal Codice penale la vergogna della querela irretrattabile della moglie o del marito per il delitto di maltrattamenti? (Art. 572). Quanti dolori, quante lacrime, quante famiglie disgraziate e quanto odio fra coniugi per questa disposizione! Mogli che dopo aver avuto un piccolo alterco col marito vanno dal Commissario di pubblica sicurezza e lo denunciano, e poi si mettono in ginocchio davanti al Magistrato e chiedono: ridatemi mio marito unico sostegno; io non ho da mangiare! E il Magistrato deve rispondere a malincuore che non può perchè il Codice stabilisce che quando è stata presentata la querela non la si può più ritirare!

È l'ora che queste disposizioni siano abrogate perchè stanno contro la verità e la vita. E se questo riguarda il Codice penale, che cosa si dovrà dire, onorevoli colleghi, per quanto attiene il Codice di procedura penale? Io ricordo che il collega Rizzo prima che l'allora ministro

Zoli facesse il suo disegno di legge, si fece iniziatore di una proposta di legge che portava anche la mia firma, con cui si chiedeva la modifica urgente di alcune disposizioni del Codice di procedura penale. Con quella proposta si intendeva introdurre nel nostro Codice penale un concetto più esatto e restrittivo per interrogatorio di polizia, da farsi invece dal magistrato; la distinzione degli atti rinnovabili e di quelli che tali non sono; la riaffermazione di norme precise per l'istituto dell'arresto e per quello della custodia. Questo rispondeva ad un voto che era stato già espresso nel 1947 al Congresso giuridico in questi termini: « Il Congresso giuridico forense, considerato che il Codice nel 1931 si ispirò alle ideologie illiberali istituendo un sistema di compressione a danno degli avvocati, disprezzando anche il rispetto della libertà del cittadino non ancora dichiarato colpevole (articolo 27 della Costituzione), considerato che tale sistema non risponde più nè alla cultura nè al costume nè alle esigenze sociali e politiche del popolo italiano, fa voti che si provveda sollecitamente alla formulazione di un progetto di procedura penale che dovrebbe ispirarsi a questi criteri obiettivi ». Fu allora che il ministro Zoli presentò un suo disegno di legge che giace anch'esso insabbiato e che speriamo sia messo in movimento.

ZOLI. È stato ripresentato alla Camera.

PICCHIOTTI. Speriamo che non faccia la fine di un'altra legge di cui parlerò in seguito. Non è più possibile attendere che siano regolati i rapporti tra la Polizia e l'Autorità giudiziaria. Ho sentito l'onorevole De Marsico dire che la Polizia investigatrice ha una funzione che non può essere tolta, ma egli tempera questa sua opinione e sostiene che l'interrogatorio debba essere fatto dal magistrato sicchè questi non possa ridursi a mettere il polverino su quanto ha fatto l'Autorità di polizia, e i Procuratori della Repubblica non possano raccogliere le prove come semplici conferme dell'imputato o dei testi fatte alla Polizia. Non è possibile essere acquiescenti a tutto quello che si è fatto: la Magistratura ha il compito di dirigere l'azione della Polizia, non di soggiacervi. Tutti i fatti che si lamentano ogni giorno derivano da questi gravissimi inconvenienti.

Ognuno di noi avrebbe i suoi esempi da portare specialmente quando si è per 54 anni esercitata la professione. Il magistrato deve avere l'iniziativa, siamo tutti d'accordo, ma dovrebbe pur avere un nucleo di polizia specializzata nello stesso ambiente del tribunale per dare esso le direttive per decidere il da farsi; altrimenti gli scandali Corbisiero, Tacconi, Briganti, Bergamo, Egidi si ripeteranno ancora ed in più larga misura. L'onorevole Mastino, con una frase da sardo forte ed intelligente, diceva: questo atteggiamento significa l'abdicazione della Magistratura di fronte all'organo della polizia giudiziaria. Con la sua alta competenza l'onorevole De Marsico ha toccato il problema dello stato di inferiorità del difensore nella istruttoria. È vero, noi siamo considerati nell'istruttoria come degli importuni, degli accattoni di notizie e quando ci avviciniamo al giudice siamo guardati con molto riserbo come se dovessimo essere dei ladri di segreti che non possono essere svelati.

Il sesto Congresso di diritto penale a Roma ha però rivendicato il diritto del difensore ad assistere agli interrogatori che costituiscono il cardine per tutti gli accertamenti e le indagini successive. Occorre che l'esaltazione della collaborazione tra Magistratura e Foro non diventi soltanto il motivo determinante per un applauso, ma sia e diventi intelligente volenteroso concorso fra i due massimi attori della giustizia. E sia bandito dal nostro Codice di procedura penale l'articolo 16 già condannato da tutti ed ancora in piena efficienza. Abbiamo rinnovato la proposta di legge per la sua soppressione e speriamo che in questi giorni questa tipica espressione di una mentalità sorpassata contrastante con la nostra più pura concezione guridica sia per sempre bandita dal Codice. L'onorevole Zoli a questo proposito rassicurò l'onorevole Berlinguer che la cosa doveva già considerarsi fatta.

ZOLI. Ho detto che non me ne sono mai valso.

PICCHIOTTI. Lei non se ne è mai valso ma altri se ne è valso. E non posso non ricordare il doloroso episodio del povero contadino Neattini

di Siena ucciso da un agente. Il procuratore generale della Corte di Firenze aveva chiesto l'autorizzazione a procedere contro l'agente che aveva ucciso perchè vi erano prove sicure e definitive. Ma il Ministro la negò e così quell'agente, per questa disposizione vergognosa, pur essendo un omicida, cammina liberamente per le strade d'Italia.

La necessità di questa abrogazione fu ampiamente illustrata alla Camera dagli onorevoli Paolo Rossi e Targetti, al quale ultimo il ministro Zoli rispose di considerare già approvata la proposta Berlinguer. Invece non siamo ancora riusciti neanche ad ottenere l'abrogazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che non solo viola apertamente la Costituzione e la libertà del cittadino, ma offende noi tutti. Io ho rinnovato con una proposta di legge la richiesta che questa legge sia abrogata o almeno modificata in alcune sue disposizioni. Non se ne sarebbe dovuto più parlare dopo che l'onorevole Scelba, il 10 dicembre 1948, così scrisse: « Le esigenze connesse con l'affermazione e con la garanzia dei fondamentali diritti di libertà civile che sono sanciti dalla Costituzione, non potevano, nel quadro generale dell'adeguamento degli ordinamenti amministrativi dello Stato, non porre in primo piano la necessità di un vasto e profondo riesame delle norme contenute nel vigente testo delle leggi di Pubblica sicurezza ispirato nei suoi fini e nelle singole statuizioni a criteri e finalità non conciliantisi con i princìpi che sono posti a base del nuovo ordinamento dello Stato. Talune disposizioni si appalesano per altro particolarmente ispirate a criteri e finalità proprie del cessato regime e risultano in diretto contrasto con i princìpi informatori della Costituzione o con particolari norme da questa sancite, talchè si rende indilazionabile, nel quadro della revisione della legislazione di pubblica sicurezza, la loro abrogazione ».

A commento di quanto è stato detto dall'onorevole Fanfani nell'altro ramo del Parlamento sul confino di polizia, io voglio ricordare quanto disse l'onorevole Merlin, relatore sul disegno di legge Scelba: « Gli istituti nettamente fascisti dell'ammonizione e del confino con i quali il fascismo, con il terrore e la violenza, aveva ridotto al silenzio i suoi avversari, debbono scomparire ». Eppure tutta questa unanimità di consensi non ha portato nessun frutto. Vorrei allora dire al nostro egregio Ministro: non vi fate indurre in tentazione, onorevole Ministro, di ritornare ad offendere i cittadini con leggi che sono state condannate e ripudiate, prima che dal popolo il 7 giugno, dalla tradizione gloriosa della cultura giuridica italiana. Non si possono raggiungere mète nè conseguenze nè risultati positivi con le manette, con la frusta, con lo sfollagente. Non si torna indietro, onorevoli signori. Quello che appare un arresto sul cammino della civiltà è solo una sosta, una attesa per riprendere il cammino più celermente e in avanti. Non illudetevi. Quel che vi appare n ideale è un sogno e quello che vi appare realtà è dolore. Fate leggi oneste, buone, intonate alla restaurazione morale e sociale del cittadino. Ricordate che i secoli sono uno specchio vivo dei dolori e delle sofferenze dei popoli. È per questo che vi sono voci che travalicano i secoli e che non possiamo dimenticare. Queste voci, sentitele; è Seneca che parla, a chi deve giudicare il prossimo: « Si dice che il castigo è necessario, nessuno ne dubita, ma deve essere calmo e ragionato, deve essere salutare malgrado l'apparenza del danno che apporta. A reprimere l'errore non è adatto un giudice adirato. L'ira è un delitto dell'animo e un delinquente non può correggere colpe altrui. Nessuno di noi è senza colpa. Il massimo risentimento degli uomini per colpe altrui nasce dalla persuasione che ha di non avere fatto nulla di male e l'uomo più difficile ad accordare il perdono è nella maggior parte dei casi il più bisognoso di chiederlo ». « La società crea il delitto — diceva Quetelet — per avere il gusto di impiccare il delinquente ».

Ho letto che il Ministro dell'interno ha in animo di presentare il testo di aggiornamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È una celerità davvero commovente ed ammirevole, dopo sette anni da quando Scelba parlò, sentire il nuovo Ministro dirsi in grado di apprestare la riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza! Ma nel suo discorso alla Camera sono riecheggiate nostalgie di riproporre la legge sul controllo delle armi. « Si sono rinvenuti nel territorio nazionale — egli disse — mortai, fucili, mitragliatrici, moschetti, 960 pistole e rivoltelle, circa 2.000 bombe

a mano, 458 chilogrammi di esplosivo e tre radiostrasmittenti ». Tutto questo egli lo annunciava con un tono che, come appare dal resoconto stenografico, era tra lo spaventato ed il sardonico e finiva con una frase assai lepida che suonava in questa maniera: « Posso assicurare che in mezzo a queste armi non vi era certo la colomba della pace ». La colomba della pace non c'era, onorevole Ministro, ma c'era una maschera che faceva una smorfia e un sorriso e che aveva il significato palese di dire: ma non è una cosa seria. Era tanto meglio che non avesse toccato questo tasto. È dal 1945 che questa solfa si ripete. Ogni volta che si arriva all'anno o ai due anni di proroga della legge sul controllo delle armi, si trovano le armi. Così si è tenuto sotto l'incubo della guerra civile o della insurrezione il popolo italiano.

SPALLINO, *relatore*. Ma le armi c'erano davvero.

PICCHIOTTI. Ma guarda che caso strano avviene nel nostro Paese: la ultima proroga scadeva il 31 dicembre 1952. Fu proposta la legge per ottenerla nell'ottobre 1952. Io fui relatore di minoranza e dissi: finiamola una buona volta con questo scherzo, perchè con le armi ritrovate non si fa nemmeno la guerra a Roccacannuccia. Gli italiani non sono dei bambini, sono persone operose e dabbene che vogliono essere lasciate tranquille al loro lavoro. Cosa è avvenuto? È avvenuto il fatto che voi conoscete: avete presentato in quel tempo la legge scatto che non è scattata ed allora non ci si è più preoccupati di prorogare la legge sulle armi.

SPALLINO, *relatore*. Non è esatto.

PICCHIOTTI. Ad ogni modo la legge è decaduta il 31 dicembre 1952 ed in tutto l'anno 1953 non si è rinvenuta un'arma.

ZELIOLI. Se ne sono trovate molte!

PICCHIOTTI. Ad ogni modo se c'erano delle armi dovevano venir fuori quando non vigeva più la legge speciale con pene aberranti e si sarebbe applicato il Codice penale che prevede pene molto miti.

Siamo sinceri e leali. Non facciamo quello che Sheakspeare scrive nel Macbeth: « Fa che tutto sia meraviglioso all'esterno ma che sotto vi sia il serpe velenoso ». Onorevole Ministro, non vi fate prendere da questi ritorni di fiamma e se il Ministro dell'interno ha intenzione di tornare a leggi eccezionali non seguitelo su questa strada; non date leggi ai magistrati che vanno contro la loro coscienza e contro il loro pensiero giuridico.

E proprio perchè il popolo italiano ha sofferto il peso di queste leggi così severe, per cui si è venuta determinando una contraddizione tra il fatto e la pena, il vostro gesto di clemenza in atto dovrà avere largo respiro. Non sono le pene di competenza del Pretore che possono avere un significato di perdono. Affermo questo perchè conosco la vita. Da 53 anni, sotto la toga ho sentito palpitare tutti i dolori, tutte le miserie dei vinti; ho fatto del mio meglio perchè questo popolo abbia finalmente un po' di gioia, un po' di conforto, un po' di pace. È stato questo il miraggio che mi ha sempre ispirato. Ripeto ora le parole di un collega: in nome di questa religione non esistono nè eretici nè miscredenti, perchè è la vera religione della giustizia.

Sentite, onorevoli signori del Governo, questa voce che penetra nel vostro animo ora che vi apprestate a questo atto di clemenza. È la voce dell'Italia nuova redenta nel sangue e nel sacrificio e che dice anche a coloro che hanno smarrito la via, la parola del perdono. In nome dell'umanità essa così parla: sorgi, cammina nel solco nuovo tracciato dal sacrificio, dal sangue di tutti noi italiani. Nell'oblìo del passato, onorevoli colleghi, questa gente smarrita potrà divenire l'artefice prima e consapevole della civiltà e del progresso della nostra Nazione. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di dare parola al successivo oratore, vorrei far presente a tutti i colleghi che il numero ingente degli iscritti a parlare e la ristrettezza del tempo impongono la maggiore concisione possibile.

È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Ho sen-

tito, attraverso l'autorevole intervento che ha preceduto il mio, scolpire questo concetto: che il bilancio della giustizia occupa una posizione centrale nella discussione dei bilanci dello Stato. Possiamo dire che effettivamente la discussione dei bilanci in genere e di questo bilancio in specie, deve effettuarsi allargando la visuale; deve effettuarsi non attraverso un semplice e, direi, arido tocnicismo, ma deve attingere i vertici del pensiero politico e inquadrare la discussione del bilancio stesso in quella che è la coscienza storica, politica attuale; diversamente noi scenderemmo ad una casistica quanto mai astratta, opereremmo fuori dell'ambiente storico nel quale ci muoviamo e la nostra discussione non potrebbe che presentare aspetti di aridità scoraggiante.

Onorevoli colleghi, qual'è l'ambiente storico in cui noi, in questo momento, viviamo? Quali sono le esigenze, in rapporto alla giustizia e alla sua amministrazione, che il popolo italiano pone in questo momento? Vi è una concezione particolare del diritto alla quale è stato accennato poc'anzi dall'alta competenza del professor De Marsico. Vi è questa concezione del diritto, di natura classica, ortodossa, direi; ma vi è un'altra concezione moderna puramente italiana, la quale è precisamente la concezione storicistica del diritto.

Non è questa una questione che si distacchi dalla discussione del nostro bilancio. Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sul fatto che, nell'altro ramo del Parlamento, proprio su questo motivo di fondo e sostanziale è stato posto l'accento dall'onorevole Bettiol nella discussione di questo medesimo bilancio. È dunque una questione di orientamento generale, è una questione che attiene, aderisce profondamente alla nozione del diritto che noi abbiamo; e soprattutto alla coscienza del diritto che ha il popolo italiano. Questo orientamento generale, che deve presiedere allo sviluppo e alla ricerca di nuove basi giuridiche del popolo italiano, è precisamente la scuola storicistica. Ne ha fatto cenno il professor De Marsico, poc'anzi, discutendo di questo argomento e alludendo probabilmente all'intervento dell'onorevole Bettiol nell'altro ramo del Parlamento. Il quale onorevole Bettiol ha compiuto senza dubbio un errore sistematico, allorchè ha confuso il diritto storico al quale la nostra scuola tende e si avvicina, ad una concezione materialistica del diritto, che egli ha definito marxismo. Diceva il professor De Marsico, ed in questo diceva cosa esatta: « Ma dove mai ha sognato questo particolare tipo di diritto, l'onorevole Bettiol, che parlava all'altro ramo del Parlamento? ». Perchè questo spettro, se spettro si può chiamare, perchè questa angosciata preoccupazione, di dover accedere, seguendo una scuola prettamente italiana, come vedremo, a formulazioni di filosofia del diritto, che, peraltro, non sono state neppure mai presentate come tali? La realtà è ben altra: questa scuola storicistica che noi rivendichiamo e alla quale noi ci sentiamo aderenti, affonda le sue radici nel cuore della esperienza e della dottrina giuridica italiana: si riallaccia a Giambattista Vico, come voi mi insegnate; perchè è lui che ha formulato il principio fondamentale: « Verum et factum reciprocantur », cioè che la verità è nel fatto. Non c'è bisogno di andare oltre; questo è nella nostra esperienza giuridica. Ed ecco che, da questo momento originario, la nuova coscienza del diritto storico si sviluppa in Italia, e trova nella scuola del Romagnosi la più ampia eco e la più precisa formulazione concepita in quei tempi. E poi Verri, e poi su su fino all'appassionato apostolato del Ferri.

Questa è la formulazione giuridica dottrinaria, diciamo, e comunque di orientamento, che il popolo italiano ha dato, attraverso la sua migliore tradizione, al diritto stesso.

Ed allora, è questa una questione di fondo o meno? O può sembrare che sia, invece, una questione astratta, una questione che non attiene alla semplice discussione del bilancio; intesa solo come un rapporto ed un'analisi tra le somme stanziate, l'uso di queste somme e la sufficienza delle somme stesse? Senza dubbio tutto questo ha un valore politico eminente, essenziale, del quale noi ci occuperemo a momenti; ma la questione di fondo deve essere discussa, perchè, come ripeto, è stata già portata da autorevoli parlamentari, sia pure dissidenti dalla nostra posizione, nell'altro ramo del Parlamento. Ed è giusto che in questo altissimo Consesso, davanti al Senato della Repubblica italiana, questi concetti, che non sono formule astratte, ma di-

ventano poi elementi di vita giudiziaria, siano discussi ed analizzati. Perchè, guardate, esiste una norma nella nostra Costituzione, ed è la norma scolpita nell'articolo 27, che, nella sua parte finale, dichiara (poichè tutto questo ha valore di dichiarazione): « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». È questa forse un'affermazione normativa, un'affermazione astratta, non cogente, non impegnativa, che non possa e non debba esplicare la sua influenza formativa nelle leggi? O è invece, come tutte le altre norme costituzionali, come vedremo, pregna di significato positivo? A me, onorevoli colleghi, sembra proprio che sia pregna di questo significato positivo; perchè, guardate, l'applicazione cosciente, sistematica di un siffatto principio, porta a una serie di conseguenze di natura pratica, organizzativa, della giustizia e dell'espiazione, che non può assolutamente considerarsi come uno sconfinare nell'astratto. Ond'è che se voi intendete applicare lo spirito dell'articolo 27 ben dovete abbandonare le posizioni rivendicate dall'onorevole Bettiol nell'altro ramo del Parlamento. Vedremo, comunque, da quale altissima sede è stato dato un apporto a questa particolare concezione che la coscienza giuridica del popolo italiano non ha accettato per tutto l'800; in quanto si è evoluta per vie ben diverse; e tanto meno intende accettare oggi, in questo particolare momento storico, in cui il popolo italiano, attraverso le sue masse organizzate e coscienti, di operai, di contadini e di intellettuali, giunge alla ribalta della storia per iniziare, da questo momento, la sua grande funzione politica e sociale. Orbene, l'articolo 27 applicato come si dovrebbe, porterebbe fatalmente a queste importanti realizzazioni. Esso impegna il legislatore a modellare la sanzione alle esigenze della vita sociale. In sede di riforma, intanto, deve venire in primo piano il regolamento degli istituti di pena ed il reclutamento del personale di custodia altamente specializzato. Noi lo conosciamo questo personale di custodia il quale molte volte, salvo casi rarissimi, si presentava dinanzi al detenuto politico quasi come il detentore della spada dello Stato, perchè considerava il delinquente comune in condizioni morali superiori al detenuto politico. Orbene, questo personale di custodia, che noi bene conosciamo ed è composto, nella sua quasi totalità di persone oneste, di funzionari stimabili, sotto tanti aspetti; questo personale di custodia, applicato l'articolo 27, deve trasformarsi in un personale direi educativo che esplichi una missione, nell'istituto dove presta il suo servizio. Ma non basta: sono i regolamenti stessi degli istituti di pena e la organizzazione del lavoro in essi, i fattori più direttamente legati a questa particolare concezione del diritto, della penale sanzione. Che se la sanzione dovesse essere concepita teologicamente, dogmaticamente, come un ricacciare l'uomo nella *massa damnationis* cui alludeva Sant'Agostino, allora indubbiamente questi criteri non sarebbero applicabili. Ma se questo non è, se il delinquente è caduto nel reato per quel complesso di cause sociali, qualche volta anche intime, che ne fanno la vittima di se stesso, probabilmente la prima vittima del reato, oh, onorevoli colleghi, allora il vostro istituto di pena deve essere innanzi tutto un luogo di riabilitazione, deve ricostruire e riplasmare la umana coscienza!

Voi mi direte che queste sono idealità, che questi sono probabilmente sogni ma io vi rispondo che invece tutto questo ha un valore teleologico, ha un valore di fine, di convergenza di sforzi. Ed ecco allora che anche l'idea, il sogno, il fine remoto può e deve esercitare un potente influsso di attrazione sulle istituzioni che debbono realizzarsi.

Abbiamo accennato, onorevoli colleghi, ad un alto intervento su questo argomento centrale, come mi sono sforzato di consigliarlo a me stesso, dinanzi alla maestà del Senato. Rendiamoci conto dell'importanza di questo intervento altissimo, della sede in cui esso si è manifestato e delle sue inevitabili ripercussioni nel diritto internazionale e nel diritto interno. Poichè, badate, ogni sistema è completo. Una volta enunciato, resta in tutte le sue parti; delle quali si può dire che *simul stabunt aut simul cadent.*

Infatti, quando voi, avete ammesso un principio, specie per quanto concerne il diritto punitivo, su scala internazionale o su scala interna, voi siete tratti dalla logica e dalla forza delle cose a pervenire fino alle estreme conseguenze di questo principio. Ora, si

è svolto a Roma nei primi del mese di ottobre un importante congresso, mi sembra il V Congresso internazionale del diritto penale. Ebbene, come era da prevedersi, il congresso si è trasformato senz'altro in un campo di ardente battaglia tra princìpi contrapposti; ed i princìpi contrapposti erano quelli classici, ai quali ho fatto allusione e sui quali ha imperniato il suo intervento l'onorevole Bettiol, e quelli del diritto storico. Ecco come, dal testo della « Civiltà cattolica » (ottobre 1953), paragrafo 31, è concepito questo principio clericale della pena nei rapporti internazionali: « L'imparzialità del collegio dei giudici deve essere assicurata anche quando le relazioni internazionali sono coinvolte nei processi penali. In simile caso può essere necessario il ricorso a un Tribunale internazionale. Chi non è coinvolto nel conflitto prova disagio quando alla fine delle ostilità vede il vincitore giudicare il vinto per crimine di guerra, mentre questo stesso vincitore si è reso colpevole nei riguardi del vinto di fatti analoghi. I vinti possono senza dubbio essere colpevoli; i loro giudici possono avere un senso manifesto di giustizia da tutti riconosciuto e la volontà di una obiettività assoluta; malgrado ciò, l'interesse del diritto e la stima che merita la sentenza richiederanno assai spesso di integrare il Tribunale con giudici neutrali, così che la maggioranza decisiva dipenda da costoro. Il giudice neutrale non deve considerare allora come suo dovere prosciogliere l'accusato, deve applicare il diritto vigente e comportarsi a norma di esso. Ma l'integrazione citata dà a tutti gli interessati immediati, ai terzi fuori causa e all'opinione pubblica mondiale una maggior sicurezza che il diritto " sarà affermato ". Essa costituisce senza alcun dubbio una certa limitazione della propria sovranità; ma questa rinuncia è più che compensata dall'accrescimento di prestigio, per l'accresciuta considerazione e stima verso le decisioni giudiziali dello Stato che agisce così ».

Indubbiamente in queste preposizioni vi è quel concetto « fondamentale », quell'idea centrale di un « diritto integrato » che ci conduce *a fortiori* per un processo logico induttivo e necessario a considerare tutto ciò che si tenta in questo momento di integrare. Ciò, mentre sono in formazione concentrazioni politiche e superstatali, nel cuore stesso dell'Europa e mentre pare che questo processo si riferisca in particolare maniera a determinate strutture statali, che sono dominate da una ben nota dottrina clericale e cattolica. Orbene, coronare l'edificio con questa specie di diritto integrato, a noi sembra portare uno specifico apporto a queste nuove configurazioni di natura politica. Tutto quanto abbiamo affermato diventa ben chiaro quando andiamo a vedere nei resoconti del congresso come si sono schierate le forze che hanno fatto massa attorno a questi princìpi e quando andiamo a riflettere sul momento preciso in cui questo altissimo intervento si è verificato. Questo altissimo intervento è venuto proprio nel momento in cui la dottrina classica è entrata in crisi perchè ormai tutto il congresso, nella sua maggioranza, si era orientato diversamente. Se riflettiamo sulla provenienza delle forze congressuali troviamo schierati per il diritto « integrato » tutta la Germania di Bonn e i rappresentanti ancora di altre Nazioni, aventi concezioni analoghe di vita internazionale. Abbiamo così il quadro completo di quella che poteva essere l'ultima mèta cui si aspirava. Tutto ciò ha per noi una importanza pratica. Siamo o non siamo sul terreno del bilancio della giustizia? È la giustizia un fatto vasto che avvolge la vita dell'individuo in tutti i suoi rapporti. Tutto questo si collega con quelli che sono i diritti del cittadino ed i suoi futuri destini. Tutto questo è intimamente legato. Non possiamo scindere l'una manifestazione dall'altra. Noi invero ci troviamo davanti ad un vasto fenomeno, che parte da questa altissima sfera e giunge fino ad organizzazioni di tipo militare come la C.E.D., cioè l'organizzazione degli eserciti di una certa Europa, che ideologicamente mi riconduce proprio alla Federazione cattolica europea che Filippo II conduceva durante le guerre di religione in Europa.

PRESIDENTE. Non posso sindacare il contenuto del suo discorso, ma debbo richiamarla all'argomento, per le esigenze di brevità che prima ho sottolineato.

LEONE. Non credo che mi si debba applicare la legge della clessidra. Comunque prego la sua cortesia perchè possa esaurire questa

parte generale dopo di che entrerò subito in argomento.

PRESIDENTE. La prego solo di restare nell'argomento. (*Commenti dalla sinistra*).

DE LUCA CARLO. È fuori tema, come dicono i professori!

LEONE. Sono nel cuore della discussione. L'ora è tarda e cercherò di essere breve, ma non potete dire che sia fuori del tema.

Tutto questo è attinente al diritto internazionale! Torno a rifarmi alla medesima fonte.

E dichiaro di essere quanto mai nel tema — altrimenti non vi sarebbe stato nemmeno l'onorevole Bettiol. Questo è dunque l'altro principio affermato in questo alto documento: « Resta da dire una parola sul significato ultimo della pena; la maggioranza delle teorie moderne del diritto penale spiega la pena e la giustifica in fin dei conti come una misura di protezione, di difesa cioè della comunità contro le imprese delittuose e nello stesso tempo come un tentativo di ricondurre il colpevole all'osservanza del diritto. In queste teorie la pena può comportare anche delle sanzioni sotto la forma della diminuzione di alcuni beni assicurati dal diritto per insegnare al colpevole a vivere onestamente. Ma queste teorie rifiutano di considerare come funzione principale della pena l'espiazione del delitto commesso che sanziona la violazione del diritto ».

E subito dopo nel paragrafo 57 si dànno le due formulazioni classiche del diritto intermedio in questa duplice concezione della pena: « Questa considerazione permette di valutare con maggiore equanimità un'epoca anteriore che molti considerano superata. Si distinguevano le pene in pene medicinali e pene vendicative ».

Io ho finito questa mia esposizione generale e penso di ricavare la conclusione proprio dal centro dell'argomento pontificio. Cioè qui è postulata la vera concezione clericale, la concezione vendicativa del diritto; e ce lo dice una così alta esperienza e una così alta parola! Si ripiega sulla dignità dello Stato concepito come una organizzazione ontologica, extra terrena, dinanzi alla quale le sorti dell'individuo sono ormai polverizzate. Tutto questo in che modo si riconnette alla nostra particolare discussione e alla discussione di questo bilancio? Attraverso l'articolo 27 che preclude a voi una concezione del diritto pari a quella che ho letto e commentata! Voi distruggete l'articolo 27! Vi faccio grazia, per l'ora che non me lo consente, di riportarvi ai lavori preparatori della Commissione dei 75 alla Costituente per la sua formulazione, ed allora molti di voi che oggi sembrerebbero negare questa nostra concezione, erano d'accordo nel dare all'articolo 27 questo particolare valore nell'ordinamento penalistico italiano. D'altra parte abbiamo accennato a come potrebbe essere influenzato lo svolgimento del diritto italiano se talune iniziative internazionali potessero pervenire al loro compimento. Abbiamo alluso alla C.E.D., a quella organizzazione di eserciti che si sta in questo momento tentando di realizzare nel cuore dell'Europa. Ma domandiamoci in che modo tutto questo potrebbe interferire ed incidere su quello che è lo *status* giuridico della gioventù italiana. Senza peraltro riportarvi agli articoli 16 e 17 del protocollo militare dell'Esercito integrato europeo, a me basta semplicemente richiamarvi alla memoria che un giovane italiano, a un determinato momento, sarebbe costretto a scegliere fra una patria europea integrata, alla quale dovrebbe prestare il giuramento, alla quale dovrebbe sacrificare quel complesso di norme che lo tutelano come cittadino di questa patria e dovrebbe, a un certo momento, sentirsi estraneo in patria: al cenno di un comandante che egli ignora e di cui non sarebbe neanche capace di pronunciare il nome.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, si attenga al tema.

LEONE. Accetto il suo richiamo, ma debbo riconfermare che ho la coscienza di essere nel tema.

Si diceva, dunque, che ci saremmo occupati anche del conflitto tra talune fondamentali posizioni di diritto costituzionale e il complesso di norme che regolano la vita associata del popolo italiano. Ebbene, una casistica è stata già brillantemente esposta in questa sede dall'onorevole Picchiotti che mi ha preceduto. La stessa casistica è stata largamente

sviluppata nell'altro ramo del Parlamento e specialmente negli interventi degli onorevoli Amadei e Capalozza, i quali veramente hanno avuto il merito di rilevare alcuni aspetti importanti del problema e finalmente anche dell'onorevole Mastino del Rio che sugli errori istruttori e sulla necessità di un più responsabile intervento della difesa ha detto cose che sottoscriviamo pienamente.

Orbene noi vogliamo approfondire un po' di più perchè, nonostante le già fatte analisi coscenziose e minute, tuttavia è largo il margine inesplorato che esse analisi hanno lasciato. Basta invero fare una rapida scorsa attraverso quelle che sono le norme del diritto costituzionale e le norme di diritto penale e penale amministrativo, per rilevare questo aspro contrasto che assolutamente richiede un intervento decisivo da parte dello Stato, da parte del Governo. Non dobbiamo dimenticare, e qui lamentiamo la carenza di una vera e propria riforma del diritto penale, tanto sostanziale che di procedura, che sono trascorsi 10 anni di perplessità. Sono anni perduti, ed io non vi starò a fare la storia di qualche disegno di legge che finì in questo stesso cimitero dei progetti di legge non varati.

Ora è necessario che questo problema sia affrontato e rapidamente perchè si sta verificando il distacco della coscienza popolare da quello che è il diritto positivo. Il popolo sente che non c'è corrispondenza tra la nuova base storica e le norme del diritto penale che sono quelle che sono. Non potete con un colpo di spugna concellare tutto quello che è successo da dieci anni a questa parte. Voi avete avuto la riprova, il 7 giugno, di come il popolo italiano persista su questa base di rinnovamento. Di qui l'esigenza, che non potete deludere, di venire incontro a questa profonda sete di rinascita, anche giuridica, che è nel popolo.

Prima questione. Si è parlato delle norme costituzionali, se sono precettive o normative. Modestamente ci permettiamo di osservare che uno dei fulcri su cui la suprema Corte di cassazione fondava il suo parere, cioè che almeno tutto ciò che concerne la prima parte della Costituzione dovesse essere ritenuto normativo e non precettivo, era la pretesa mancanza di sanzioni. Ma una sanzione c'è, ed è solennissima, quella portata dall'articolo 18 delle disposizioni transitorie della Costituzione, il quale reca testualmente « La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini ed anche dagli organi dello Stato ». Quindi la sanzione è insita in questo precetto, che è quanto mai imperativo e categorico e per il quale sarebbe possibile inficiare di anticostituzionalità tutte le norme che sono in conflitto in genere con tale precetto fondamentale.

Ed allora perchè questa perplessità? Aveva ben ragione, per quanto non sia di mia parte, l'onorevole Bozzi che affermava nell'altro ramo del Parlamento di aver rilevato una tattica dilatoria dal 1945 al 1953 sulla riforma dei codici. Dunque è vero? Se questa sensazione, che è senza dubbio nostra, è così apertamente condivisa in un atto di responsabilità parlamentare, da un così autorevole rappresentante di un settore diverso dal nostro, evidentemente noi non dovremmo essere nel fallace, poichè affermiamo la medesima cosa.

Quindi, se si fosse tenuto presente, con la dovuta rispettosa osservanza per le più alte magistrature dello Stato, questo capo 18 delle disposizioni transitorie ecco che il famoso appunto di mancanza di sanzioni sarebbe stato automaticamente rimosso e la Cassazione poteva evitare certi arresti che sono praticamente non accettati dalla coscienza giuridica del Paese.

Cosa diremo per la libertà d'opinione, di riunione, di associazione, cioè degli articoli 3, 18, 21, 49 della Costituzione? Questi articoli sono praticamente negati da un'altra serie di articoli del Codice penale che non sono mai stati abrogati. Fuori di quel timido tentativo che va dall'anno 1944 alle ultime disposizioni del 1945 in rapporto alle modifiche delle norme punitive per vilipendio, nessun altro ritocco nel diritto positivo è stato effettuato, sul complesso delle leggi penali; e quindi noi ci troviamo praticamente dinanzi alla legislazione fascista: tanto è vero che un articolo, come il 272 del Codice penale, il quale parla nientemeno che di propaganda antinazionale, è ancora in pieno vigore ...

SPALLINO, *relatore*. Esiste tanta propaganda antinazionale. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

LEONE. Prima di tutto dovete definire che cosa è la Nazione. Se la fate identificare col concetto di Stato, allora siete nel positivo. Ma quando voi accettate una costruzione astratta di questo tipo, cioè il reato a fondo antinazionale, affermo che la scienza non è riuscita ancora a dare una definizione completa ed accettabile di questo concetto « Nazione », che molte volte si fa risiedere nella eguaglianza di lingua o di religione, o che so io. E se voi rimanete così nell'astratto e nell'indeciso, dite che avete una norma in bianco, capace di tutti gli sviluppi. (*Interruzione del senatore Franza*).

L'articolo 291 considera ancora il vilipendio della Nazione, e non è stato abrogato, nè comunque precisato nella sua indeterminatezza pericolosissima! Onorevoli colleghi dell'altra parte, molti di voi non possono non essere d'accordo con me per le vostre stesse esperienze e la vostra stessa genesi anti-fascista, che in qualche modo deve richiamarvi a questi penosi precedenti, se memoria ancora ne serbate! Articolo 273 e articolo 274; guardate, io mi appello al rappresentante del Governo: sapete a che cosa si riferiscono questi articoli? Alla partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale, che sono del tutto proibite senza un particolare consenso del Governo. Ma voi vedete qui l'attentato a quelli che possono essere i rapporti culturali internazionali di tutte le specie, anche sanissimi, anche di natura extrapolitica, se a qualche Procuratore in vena nostalgica saltasse il ticchio di riesumare questi articoli del Codice penale in questo ultimo lasso di tempo.

E poi, finalmente, la libertà religiosa, che gli articoli 3 e 8 della nostra Costituzione sanzionano nella massima ampiezza. Ebbene, noi abbiamo ancora in pieno vigore — ed io stesso l'ho potuto constatare nella mia opera professionale in tanti casi — gli articoli 502, 503, 504, 505. Nessuno contesta che sia dovuta la tutela penale per quella che è la coscienza religiosa maggioritaria del Paese. Ma non posso assolutamente accettare la definizione di una « religione di Stato » che in questi articoli ricorre, e che non è contemplata nella realtà giuridica costituzionale italiana. È una sopravvivenza quanto mai preoccupante che dinanzi alla laicità dello Stato italiano repubblicano non può assolutamente continuare ad esistere; anche per la chiarezza delle norme, per la tranquillità del magistrato che è chiamato ad applicarle e per tutte quelle altre esigenze pratiche, che sono legate all'applicazione della legge.

Onorevoli colleghi, io giungo senz'altro alla conclusione; ma prima di concludere e prima di dichiarare i motivi per cui la mia parte ed io personalmente non possiamo votare per un bilancio della giustizia posto su queste basi, voglio richiamare la vostra attenzione su quella che è un'alta e specifica funzione della giustizia nella sua espressione direi filosofica, come anche nella sua attuazione pratica. Intendo dire questo: il nostro Paese, in questo preciso momento, non attraversa un'ora di grande tranquillità. Noi, attraverso l'analisi di tutti i bilanci discussi finora, ci siamo trovati sempre di fronte ad una maschera ufficiale di ottimismo, di quietismo, mentre sappiamo che la stessa analisi dei bilanci ha rivelato uno stato profondo di disagio nel Paese stesso. Disagio di carattere economico-finanziario. Si parla di ricostruzione, di investimenti produttivi, soprattutto nel sud, e vengono poi fuori statistiche o studi particolari sullo stato di grave indigenza di quelle stesse regioni, i quali dànno una smentita recisa a quelle che sono le impostazioni ufficiali della vita dello Stato attraverso i bilanci. Ma tutto questo è ancora secondario dinanzi ad un'altra constatazione quanto mai drammatica, che noi siamo chiamati a fare in queste particolari circostanze in cui versiamo. Si tratta della discriminazione fra cittadini italiani, che, dopo il 7 giugno sembrava almeno negli ambienti parlamentari avesse trovato la sua risoluzione: in tutta quell'aria di cortesia che a cominciare dal Presidente del Consiglio fino ai suoi più diretti collaboratori è stata manifestata nei confronti anche di questo schieramento politico. Ma essa è rimasta concentrata al vertice, non scende più giù, non tocca ancora gli strati profondi del Paese. Mentre noi qui nella condizione di parlamentari rispetto al Governo, possiamo qualche volta sorridere anche all'avversario del quale accettiamo e ricambiamo volentieri la

vigorosa stretta di mano; quando si scende giù negli strati profondi del Paese, allora troviamo che le posizioni contrastanti sono qualche volta più che mai tese. State tranquilli che se non vi è un senso di giustizia — e questa volta sono interessati tutti e due i Ministri, sia quello dell'interno sia quello della giustizia — se non intervengono delle norme che modifichino tutto l'atteggiamento degli organi statali, perchè questa distensione, sia pure formale qui al vertice, discenda fino in fondo e plachi in un certo modo il contrasto politico — e tutto questo non lo vediamo in atto — allora io dico che la prima condizione per la realizzazione della giustizia entro la organizzazione politica nazionale a cui noi tendiamo, non potrà conseguire il suo fine! Esistono manifestazioni veramente paurose di questa persistenza del distacco fra cittadini e cittadini. Io mi soffermo soltanto su di un fatto che voi certamente avrete appreso dai giornali: alludo, in rapporto alla particolare situazione internazionale del momento, alle dichiarazioni di Vidali a Trieste. Oneste dichiarazioni di un cittadino italiano che, interpellato dal rappresentante della agenzia « Tanyug », uno slavo, ha detto chiaramente che in caso di complicazione i comunisti del Territorio Libero si sarebbero battuti; non solo, ma ha aggiunto che invece di fronte ad una marcia o alla presenza anche armata dell'Italia nella Zona A egli non si poteva porre in stato di ostilità. Intorno a questo onesto italiano, che risolve nel momento drammatico attuale un vecchio interrogativo che fu posto ai comunisti — se, cioè, si sarebbero battuti o no per l'Italia — si è architettato e si è discusso a lungo. Questa è stata la risposta che ha dato Vidali e che voi avete potuto leggere su tutti i giornali.

Effettivamente questa discriminazione giunge sino a incidere sui sentimenti più intimi della coscienza umana. Tutto ciò deve cessare; e ciò non può avvenire altro che per opera della Giustizia, rappresentata dal suo organo funzionante, di diritto positivo.

E consentitemi di concludere su questa posizione e con questo augurio: di poter noi tutti ritornare ad una concezione dell'unità nazionale del Paese, più intima, soprattutto dinanzi a questi particolari torbidi che stiamo attraversando. Onorevoli colleghi, l'esame del bilancio ci indica che stiamo soffrendo nel declino di ogni attività produttrice, nella discriminazione dei cittadini dinanzi allo stesso diritto di amare la Patria. Nella politica esterna ci sembra che vi siete posti dinanzi a questo dilemma: o accettare Trieste come un dono fattovi sottomano dai vostri alleati, entrandovi umiliati, proprio come i Savoia andarono a Venezia dopo Custoza; o portare le armi americane contro le armi della stessa marca che sono nelle mani di Tito. Non realizzate neanche la giustizia! Perciò vi neghiamo la nostra fiducia nella certezza che le forze sane degli operai, della pace e del lavoro salveranno l'Italia per la seconda volta, con voi, ma se è necessario senza di voi. (*Applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,05.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti